

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

268° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 MARZO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	6
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	21
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	24
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	32
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	68
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	71
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	75
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	76
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	88

**Organismi bicamerali**

RAI-TV . . . . .	<i>Pag.</i>	98
Mafia . . . . .	»	102
Riforma amministrativa . . . . .	»	103
Infanzia . . . . .	»	104
Mitrokhin . . . . .	»	105

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	107
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	»	111
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	113
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri . . . . .	»	121
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	»	122

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	123
-------------------------------	-------------	-----

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**248<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BASSANINI propone di programmare una audizione, possibilmente congiunta, dei Ministri dell'interno e per la funzione pubblica, in merito allo stato di attuazione della riforma delle prefetture in uffici territoriali del Governo.

La Commissione consente.

Il presidente PASTORE, in riferimento al disegno di legge n. 335 («Riordino dell'attività di vigilanza privata»), inserito nell'ordine del giorno su richiesta del Gruppo della Lega Padana, e ai disegni di legge nn. 1101, 1263 e 1925, relativi a materie analoghe o connesse, informa la Commissione che alla Camera dei deputati a suo tempo era stato avviato l'esame di progetti di legge sullo stesso argomento; successivamente, nella seduta del 15 gennaio 2003, la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento stabilì di rinviare il seguito dell'esame in considerazione di un preannunciato disegno di legge governativo. Ritiene necessario, pertanto, promuovere le possibili intese tra i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di inserire nell'ordine del giorno, sin dalla seduta successiva, l'esame in sede consultiva del *Doc. LXXXVII*, n. 3 recante relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002). Avverte, quindi, che su tale documento il senatore Basile riferirà alla Commissione nella seduta di giovedì 13

marzo, alle ore 15. Nella stessa seduta, inoltre, si svolgerà l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2059 («Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario»). Quanto alle repliche sui disegni di legge costituzionale n. 617 e connessi (forma di governo), annuncia che saranno svolte nella settimana successiva.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2084) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN illustra i motivi di necessità e urgenza in base ai quali è stato emanato il decreto-legge n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali. Indica, inoltre, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, in particolare quelle che estendono l'applicazione delle disposizioni agli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito le regioni Abruzzi, Molise e Campania e la provincia di Foggia.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**(2084) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sulle singole disposizioni del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, autorizza i limiti di impegno quindicennali per il contributo ai mutui da parte del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Il comma 2 per le medesime finalità stabilisce il limite di impegno in relazione a quanto previsto da una disposizione della legge finanziaria per il 2003, che riconduce nell'ambito della cosiddetta «legge obiettivo» gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi cala-

mitosi e il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati in zone a rischio sismico.

Dopo aver dato conto nel dettaglio delle successive disposizioni, tutte aventi natura finanziaria, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame in sede consultiva del *Doc. LXXXVII*, n. 3, recante «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002)».

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 12 marzo alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA*

Il presidente PASTORE annuncia che la riunione della Sottocommissione per le politiche della sicurezza, prevista per domani, mercoledì 12 marzo, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**192<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1272-B) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice MAGISTRELLI che illustra le principali modifiche al disegno di legge in titolo introdotte dalla Camera dei deputati in seconda lettura.

In particolare, quanto all'articolo 2, comma 1, che novella alcune disposizioni dell'articolo 189 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, la relatrice sottolinea che la Camera ha ritenuto sufficiente, rispetto al testo approvato dal Senato, con riferimento al nuovo comma 5 del citato articolo 189, la sola circostanza che dal fatto sia derivato un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'obbligo della revisione, per giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. E' venuta meno in tal modo l'ulteriore condizione introdotta dal Senato e che si sostanziana nel fatto che l'incidente fosse stato causato da una condotta colposa di particolare gravità. La relatrice non ritiene condivisibile tale modifica e richiama al riguardo le considerazioni espresse in occasione della precedente lettura da parte del Senato a sostegno della soluzione adottata in quella sede.

Quanto al nuovo comma 6 dell'articolo 189 del codice della strada, la Camera ha ritenuto di elevare a tre anni il massimo edittale della pena prevista per il caso di non ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. In conseguenza di ciò ha poi ritenuto di sopprimere l'aggravante prevista per il caso di incidente causato da condotta di particolare gravità.

La relatrice ritiene poi opportuna, quanto alle misure coercitive collegate alla commissione del reato di cui al nuovo comma 6 dell'articolo 189 del codice della strada, l'eliminazione del riferimento all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare non appare infatti congruamente utilizzabile nell'ambito considerato.

Quanto alla novella del comma 7 del menzionato articolo 189, anche in tal caso nel testo approvato dalla Camera si è ritenuto di elevare a tre anni il massimo edittale per il caso di mancata ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alle persone ferite.

Con riferimento al nuovo comma 8-*bis*, che viene introdotto nell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la Camera ha provveduto infine a sopprimere il rinvio al precedente comma 7 ivi contenuto.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore ZANCAN il quale sottolinea come il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento costituisca sicuramente un peggioramento rispetto a quello licenziato in prima lettura dal Senato e come l'attenzione vada posta, soprattutto, sulla previsione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dove la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, in modo del tutto illogico e incongruente, fa sì che l'applicabilità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida venga a dipendere esclusivamente dalla gravità del danno causato, gravità che – come già emerso nel corso della discussione svoltasi durante il precedente esame in Senato – può spesso dipendere da fattori totalmente sottratti alla volontà e al controllo del soggetto agente.

Il senatore FASSONE ritiene che alcune delle modifiche apportate dalla Camera al testo in discussione siano senz'altro condivisibili – così per quanto riguarda la soppressione del rinvio all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale impropriamente inserito nel testo licenziato dal Senato per il nuovo comma 6 dell'articolo 189 del codice della strada – mentre altre modifiche, pur opinabili, non giustificherebbe comunque un'ulteriore modifica al disegno di legge in titolo. È il caso ad esempio dell'intervento sui massimi edittali previsti per i reati di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'articolo 2 del disegno di legge 1272-B.

Per quanto riguarda però la modifica apportata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, egli dichiara invece la sua netta contrarietà, rifacendosi alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito in prima lettura presso il Senato e ricordando come le stesse si incentravano sul fatto

che la gravità del danno conseguente all'incidente non solo rappresenta un parametro estremamente incerto alla luce della formulazione dell'articolo 80, comma 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ma soprattutto costituisce un dato la cui entità può essere determinata anche da fattori indipendenti dalla condotta del soggetto agente. Pertanto, far dipendere un significativo aggravamento del trattamento sanzionatorio esclusivamente da questa circostanza appare palesemente irragionevole, in quanto in contrasto con quel principio di personalità della responsabilità che, pur sorto con riferimento alla materia penale, è stato dal legislatore esteso anche alla disciplina delle sanzioni amministrative per cui una deroga allo stesso in tale ambito deve ritenersi difficilmente ammissibile in assenza di elementi giustificativi, che nell'ipotesi considerata peraltro non è dato rinvenire.

Il senatore DALLA CHIESA condivide le osservazioni svolte dai senatori Zancan e Fassone e, con specifico riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ritiene che i profili problematici sui quali è stata richiamata l'attenzione rendano opportuno verificare se non sia possibile effettuare un ulteriore intervento correttivo sul quale possa raggiungersi un'intesa anche con l'altro ramo del Parlamento, in modo da ridurre al massimo i tempi necessari per un'ulteriore lettura del provvedimento da parte di quest'ultimo. Ritiene infatti che il testo del nuovo comma 5 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 – come sostituito dalla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo – collegando l'applicabilità della sospensione della patente di guida alla sola circostanza che dal fatto sia derivato un grave danno ai veicoli tale da rendere necessaria la revisione rende privo di rilievo l'elemento soggettivo che accompagna la causazione del fatto e, quindi, risulta inadeguato rispetto al fine di consentire una graduazione della sanzione che tenga conto di quei profili di maggiore o minore colposità della condotta che sono invece proprio gli aspetti che dovrebbero essere più attentamente considerati dal legislatore.

Il senatore BOREA, a nome del Gruppo Unione Democratica e di Centro:UDC, si dichiara favorevole ad una approvazione senza modifiche del disegno di legge in discussione, nonostante gli aspetti oggettivamente problematici che sono stati a ragione evidenziati nel corso del dibattito. Infatti la gravità dei casi di omissione di soccorso di cui la cronaca sempre più frequentemente dà notizia non può non rendere prioritaria l'esigenza di avere a disposizione quanto prima i nuovi strumenti sanzionatori previsti dal disegno di legge n. 1272-B.

La Commissione conviene poi di fissare alle ore 20 di martedì 18 marzo 2003 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

**(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale**

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice MAGISTRELLI che si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del disegno di legge sottolineando come tale previsione abbia esclusivamente valenza definitoria e come, in particolare, la stessa provveda ad individuare e distinguere le nozioni di clitoridectomia, di escissione, e di infibulazione. Il successivo articolo 2 prevede invece, al comma 1, il divieto delle pratiche indicate nell'articolo 1 fatta eccezione per il caso in cui le stesse siano poste in essere a titolo di cura medica per la salvaguardia della salute, mentre al comma 2 si stabilisce che nel caso in cui le mutilazioni indicate nell'articolo 1 siano state inflitte ad un minore e uno o entrambi i genitori sia a conoscenza del fatto ovvero abbia in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice debba pronunciare la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e possa inoltre ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un numero verde al fine di garantire l'informazione in ordine alle tematiche relative al disegno di legge in titolo, nonché destinato a ricevere le denunce inerenti i reati contemplati dal disegno di legge medesimo, mentre l'articolo 4 introduce nel codice penale gli articoli 583-*bis* e 583-*ter*. Il primo di questi articoli è volto a punire con la reclusione da sette a dodici anni chiunque cagioni una mutilazione genitale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente mediante le pratiche indicate nell'articolo 1 del disegno di legge e fatto salvo il caso che le stesse siano imposte da esigenze terapeutiche. L'articolo 583-*ter* individua invece alcune aggravanti specifiche relative al reato di cui al citato articolo 583-*bis*.

Infine l'articolo 5 del disegno di legge prevede, al comma 1 la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione per l'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge; al comma 2 si introduce poi una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della struttura sanitaria in cui sia stato commesso il reato previsto dall'articolo 4 dal disegno di legge, e, infine, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera alle ore 21 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.

*La seduta termina alle ore 16.*

**193<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

**(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica**

**(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita**

**(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni**

**(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**

**(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**

**(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita**

**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita**

**(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita**

**(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita**

**(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita**

**(1837) TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il presidente Antonino CARUSO, il quale, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1514, ricorda preliminarmente che lo stesso, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di numerosi disegni di legge in materia e che l'articolato interessa un tema, quella della procreazione assistita, che, come è noto, già era stato oggetto nella passata legislatura di interesse parlamentare con il disegno di legge n. 4048, anch'esso risultante dall'unificazione di numerose iniziative in materia e approvato dalla Camera dei deputati, il cui esame non venne però portato a termine dal Senato.

Passando all'esame nel merito del disegno di legge n. 1514, quanto all'articolo 1, il presidente relatore evidenzia in primo luogo la sostanziale identità di contenuto con la corrispondente previsione dell'Atto Senato n. 4048 della XIII legislatura. La norma enuncia le finalità della regolamentazione che si indicano nell'esigenza di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana e specificatamente la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Non privo di implicazioni sistematiche appare il riferimento al concepito, in relazione alle possibili incertezze interpretative che tale disposizione potrebbe determinare avuto riguardo, in particolare, alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 2 del codice civile, secondo il quale i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Il presidente relatore richiama in proposito i lavori parlamentari della passata legislatura sul tema e soprattutto l'esame in sede consultiva dal citato disegno di legge n. 4048 da parte della Commissione giustizia del Senato e sottolinea che, se si vuole mantenere il riferimento al concepito, appare opportuno accompagnare al riferimento alla tutela del concepito la salvezza delle norme vigenti sul tema. Propone pertanto di riformulare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 come segue: « (...) dalla presente legge che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti. La legge assicura altresì la protezione del concepito, fatta salva la vigenza delle norme di legge in materia».

Il senatore GUBETTI ritiene che l'attuale formulazione della disposizione farebbe del concepito un soggetto di diritti. Sottolinea pertanto l'opportunità di introdurre una precisazione che chiarisca che l'acquisto dei diritti in favore del concepito è comunque subordinato all'evento della nascita.

Il senatore CAVALLARO giudica il testo equilibrato ed accettabile nel suo insieme e la formulazione in discussione non tale da determinare problemi dal punto di vista sistematico. La disposizione, in una prima approssimazione, sembrerebbe diretta a riconoscere al concepito una aspettativa suscettibile di tutela giuridica, mentre non dovrebbero porsi problemi

di coordinamento con la richiamata disposizione del codice civile per la natura di *lex specialis* propria della norma in discussione.

Il senatore FASSONE ritiene, rispondendo a perplessità avanzate sul punto, che la nozione di embrione e quella di concepito debbano essere tenute distinte sotto il profilo giuridico. In particolare, osserva che se da un lato il concepito trova in altre disposizioni dell'ordinamento una tutela – si pensi, oltre al richiamato articolo 1 del codice civile, alle disposizioni in tema di interruzione della gravidanza – dall'altro la vera novità del disegno di legge riposerebbe nella protezione dell'embrione. Su di essa infatti l'articolato focalizzerebbe la sua attenzione. Il senatore Fassone condivide, in conclusione, l'impostazione del presidente relatore in ordine all'opportunità di una modifica dell'articolo 1.

Il senatore GUBETTI sottolinea che la tutela dell'embrione è connessa con quella del concepito – come dimostra, ad esempio, la possibilità di intervenire sull'embrione al fine di eliminare malattie ereditarie – e in questo senso si potrebbe affermare che il disegno di legge protegga, con la disciplina relativa alla tutela degli embrioni, anche il diritto del concepito a nascere sano.

Il presidente RELATORE, con riferimento agli interventi contro la sterilità e la infertilità che possono essere promossi dal Dicastero della salute e che sono indicati all'articolo 2 del disegno di legge, si interroga sulla necessità che per la loro attuazione vi sia una previsione *ad hoc* nel disegno di legge n. 1514.

L'articolo 3 del disegno di legge – egli prosegue – mira invece ad assicurare l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistite e l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare. Rileva in proposito una contraddizione fra l'impostazione di fondo delle disposizioni in questione, da un lato, a quella ispiratrice della disciplina in materia di adozione ed affidamento, dall'altro.

Si sofferma poi sulla formulazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per il quale le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base, tra l'altro, al principio della gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico-psicologico più gravoso del necessario per i destinatari.

Il divieto del ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo affermato dal comma 3 permetterebbe la formulazione di molte considerazioni che il limite della competenza della Commissione impedisce di esprimere in questa sede.

L'articolo 5, in tema di requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione, rispetto al testo del disegno di legge esaminato nella passata legislatura, prevede altresì la permanenza in vita di entrambi i componenti della coppia, introducendo una modifica che appare condivisibile.

L'articolo 6 stabilisce che l'accesso alle tecniche di procreazione assistita è subordinato al consenso informato, espresso per iscritto da parte di entrambi gli interessati congiuntamente al medico responsabile della struttura. A tal fine è disposto l'obbligo per il medico di fornire talune informazioni dettagliate ai soggetti interessati. Il presidente relatore richiama l'attenzione sul fatto che il medico deve fornire informazioni anche sui problemi bioetici e osserva l'inevitabile incertezza di tale requisito che non può non suscitare perplessità, laddove si consideri che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 è sanzionata in via amministrativa dal successivo articolo 12. Rileva poi – con riferimento all'obbligo per il medico di prospettare la possibilità per la coppia, in alternativa alla procreazione medicalmente assistita, di far ricorso all'adozione o all'affidamento – che anche tale disposizione fornisce l'occasione per soffermarsi sulla diversa filosofia ispiratrice del disegno di legge in esame rispetto alla *ratio* della vigente disciplina in tema di adozione ed affidamento. Dall'interesse prevalente alla tutela del minore nella regolamentazione da ultimo richiamata si passa, nel disegno di legge in esame, all'attribuzione di un rilievo prioritario al desiderio di procreazione dei genitori.

Il comma 3 afferma infine il principio per il quale la volontà di accedere alle tecniche può essere revocata da ciascuno dei soggetti interessati fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione sulle conseguenze del ripensamento tardivo paventando il rischio che tale disposizione possa essere interpretata nel senso di imporre al medico un obbligo di procedere, soluzione questa certamente da escludersi.

Il presidente RELATORE, ricordando che il tema ha già costituito oggetto di considerazione in occasione dell'esame del richiamato disegno di legge della scorsa legislatura, ritiene che la soluzione possa rinvenirsi nell'ammettere la revoca della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita fino al momento dell'impianto dell'embrione e di far salva la possibilità di crioconservazione dell'embrione stesso, qualora la revoca intervenga.

Il comma 4 dell'articolo 6 che attribuisce al medico il potere di decidere di non procedere alla procreazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico sanitario andrebbe, poi, riscritto nella sua prima parte per assicurare una migliore formulazione che egli suggerisce nella seguente: «Fatto salvo il caso in cui non siano sussistenti i requisiti della presente legge».

Il senatore GUBETTI propone di eliminare la prima parte del comma da ultimo citato.

Il senatore ZANCAN si interroga sulla opportunità di prevedere un meccanismo, attraverso eventuali impugnative, diretto a superare la decisione del medico.

Il senatore GUBETTI richiama l'attenzione sulla possibilità degli interessati, al fine di superare il divieto del medico, di optare per altra struttura: la qual cosa dovrebbe risolvere le perplessità avanzate.

Il presidente RELATORE passa poi ad illustrare l'articolo 9 del disegno di legge nel quale si dispone che il coniuge o il convivente il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità in talune ipotesi di cui all'articolo 235 del codice civile.

Il senatore GUBETTI pone l'accento sul fatto che, se da un lato il disegno di legge pone il divieto di fecondazione assistita eterologa, dall'altro esclude in tali casi, ove sussista un consenso per atti concludenti, la possibilità di disconoscimento della paternità.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, che costituisce una novità del disegno di legge, il presidente RELATORE osserva che potrebbe apparire opportuna la seguente precisazione di ordine formale: «il donatore di gameti (...) non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere soggetto ad obblighi».

Passando all'esame dell'articolo 10 relativo all'individuazione delle strutture deputate agli interventi di procreazione assistita, manifesta invece perplessità sulla formulazione della norma. In particolare, anche con riferimento a quanto disposto all'articolo 11, si chiede se l'autorizzazione delle regioni e la relativa iscrizione debba riguardare anche le strutture pubbliche e se in proposito non sia opportuno comunque un intervento chiarificatore.

Sempre con riferimento all'articolo 11 il relatore esprime poi forti perplessità sulla previsione che istituisce l'obbligo della tenuta di un registro, a cura dell'Istituto superiore di sanità, nel quale – tra l'altro – vengono indicati gli embrioni formati ed i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche in esame.

I senatori GUBETTI e CAVALLARO sottolineano di contro che la previsione di tali registri assolverebbe a finalità esclusivamente scientifiche, al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi effettuati.

Il senatore ZANCAN condivide le perplessità avanzate dal presidente relatore circa l'inopportunità che il registro contenga tali dati, in considerazione di ragioni di civiltà giuridica.

Il PRESIDENTE relatore si sofferma quindi sull'articolo 12 del disegno di legge n.1514 sottolineando in primo luogo come lo stesso si caratterizzi opportunamente per una maggiore articolazione e gradualità del quadro sanzionatorio rispetto alla corrispondente disposizione del disegno di legge n. 4048 esaminato nel corso della passata legislatura. Più, in particolare, per quel che concerne il comma 1 di tale articolo, il relatore richiama

l'attenzione sulla più che rilevante entità delle sanzioni pecuniarie ivi previste e, soprattutto, sulla possibilità, anche alla luce delle disposizioni che riguardano il concorso di persone nell'illecito amministrativo, che la stessa sia suscettibile di essere interpretata nel senso che la sanzione pecuniaria in questione potrà essere applicata anche al donatore estraneo alla coppia, esito quest'ultimo che non può non suscitare marcate perplessità.

Per quel che attiene al comma 2 dell'articolo 12, appare opportuna un'attenta verifica della congruenza della formulazione dello stesso, risultando, ad esempio, difficile comprendere per quale motivo non si consideri l'ipotesi in cui entrambi i componenti della coppia sono minorenni. Qualche perplessità suscita poi l'applicabilità dell'istituto dell'autocertificazione nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 12. Il successivo comma 4 sanziona in via amministrativa il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita effettuato senza aver raccolto il consenso con le modalità di cui all'articolo 6. I commi 6 e 7 prevedono poi sanzioni penali, il primo nei confronti di condotte originate essenzialmente da intenti speculativi e il secondo nei confronti di chiunque realizzi un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza. Il comma 8 esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative all'uomo o alla donna ai quali siano applicate le tecniche di procreazione medicalmente assistita nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso articolo 12.

Interviene il senatore FASSONE il quale, con riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1514, osserva come tale disposizione – nel ricollegarsi logicamente all'articolo 5 – non prenda però in considerazione l'ipotesi in cui i componenti della coppia non siano in età potenzialmente fertile. Riguardo invece al successivo comma 6, evidenzia come lo stesso configuri due distinte fattispecie delittuose, delle quali la prima avendo ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni descrive una condotta che è inevitabilmente caratterizzata dalla finalità di lucro, mentre la seconda, avendo ad oggetto la surrogazione di maternità, delinea una condotta che potrebbe anche non avere in concreto uno scopo di lucro; in quest'ultimo caso però l'applicazione della sanzione penale potrebbe apparire più difficilmente giustificabile e pertanto sembrerebbe opportuno valutare la possibilità di una modifica del predetto comma 6 nel senso di inserire dopo le parole «surrogazione di maternità» le altre «a fine di lucro».

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 566.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 12 marzo 2003, già convocata alle ore 15, viene posticipata alle ore 17,15.

*La seduta termina alle ore 23.*

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

98<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1905) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999, approvato dalla Camera dei deputati***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione, e poiché il presidente PROVERA – che assume interinalmente l'incarico di relatore essendo il senatore Budin impossibilitato a partecipare alla presente seduta – non ha nulla da aggiungere all'esposizione introduttiva, ha la parola il sottosegretario Margherita BONIVER, la quale auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1894) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione, e poiché il presidente PROVERA – che assume interinalmente l'incarico di relatore essendo il senatore Castagnetti impossibilitato a partecipare alla presente seduta – non ha nulla da aggiungere all'esposizione introduttiva, ha la parola il sottosegretario Margherita BONIVER, la quale auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il senatore SCALFARO prospetta l'opportunità di porre rimedio ad una ingiustificata disparità di trattamento rilevabile fra i dirigenti dell'area promozione culturale e quelli dell'area amministrativa. A quanto ha avuto modo di apprendere, le due categorie percepiscono identico trattamento economico allorché il personale ad esse appartenente presta servizio presso il Ministero, mentre si registra una non irrilevante differenza dell'indennità-base mensile a svantaggio dei dirigenti dell'area della promozione culturale durante i periodi di permanenza all'estero.

Il senatore MANZELLA rileva preliminarmente come il provvedimento sia stato presentato all'esame del Parlamento all'indomani di una serie di dichiarazioni estremamente enfatiche da parte dell'attuale Presidente del Consiglio, all'epoca titolare *ad interim* dell'incarico di ministro degli Affari Esteri, in ordine all'imminente varo di una riforma complessiva dell'organizzazione del Ministero. In proposito, non ci si può esimere dal considerare come ci si trovi in presenza di misure di limitata portata, tendenti sostanzialmente a realizzare taluni circoscritti interventi di semplificazione e razionalizzazione. Sarebbe a questo punto necessario che il Governo chiarisse in che modo la normativa ora in esame si raccorda con il disegno di riforma generale preannunciato a suo tempo, e quali siano i tempi per la sua presentazione al Parlamento.

Con riferimento poi alla previsione, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, relativa alla possibilità di istituire sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, chiede se i funzionari diplomatici che saranno chiamati a dirigerle dovranno prestarvi servizio in permanenza o potranno continuare a risiedere nel luogo della sede della rappresentanza diplomatica «principale», trattenendosi presso la sede distaccata soltanto per il tempo necessario per il disbrigo del lavoro. Al riguardo, osserva come l'adozione del primo criterio potrebbe probabilmente risultare più rispon-

dente all'obiettivo dell'ottimizzazione dell'impiego del personale diplomatico.

Sempre con riferimento all'articolo 6, appare apprezzabile la previsione di cui al comma 6, in base alla quale la sezione distaccata può essere anche ubicata all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili *in loco*. Sarebbe peraltro necessario valutare realisticamente quale sia il grado di collaborazione che ci si può attendere da parte delle Amministrazioni degli Affari esteri degli altri Stati membri dell'Unione europea in ordine alla realizzazione di questa, come di altre, economie di gestione.

Sottolinea poi l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sullo stato degli adempimenti necessari per adeguare le risultanze delle anagrafi consolari, in vista dell'applicazione della legge che prevede la possibilità dell'esercizio all'estero del diritto di voto da parte degli italiani ivi residenti. In proposito, segnala come attualmente le anagrafi consolari siano in grave ritardo, e come ciò possa dare adito a gravissimi inconvenienti operativi, specie se vi saranno in tempi ravvicinati le previste consultazioni referendarie.

Con riferimento poi alle disposizioni tendenti a modificare i requisiti di anzianità previsti per l'accesso al grado di ministro plenipotenziario e di ambasciatore, osserva come, pur essendo certamente condivisibile un criterio di apertura rispetto all'apporto professionale dei funzionari meno anziani, occorra procedere con la giusta prudenza nel delineare meccanismi di accelerazione della carriera. Si rischia, infatti, di determinare ingiustificate premissioni di funzionari particolarmente qualificati sotto il profilo dell'esperienza, contribuendo indirettamente ad aumentare il numero dei ministri plenipotenziari privi di un incarico adeguato.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PROVERA osserva, con riferimento ad un quesito del senatore Manzella, come sia implicito che il disegno di legge non costituisca un surrogato della preannunciata riforma organica del Ministero degli affari esteri, ma tenda unicamente ad anticipare talune indifferibili misure di razionalizzazione. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 6 che tende a garantire una maggiore copertura territoriale della rete diplomatica all'estero attraverso il ricorso all'istituzione di sezioni distaccate. Precisa che tali sezioni, di regola, non dovrebbero richiedere comunque la presenza fissa di un funzionario diplomatico. Quanto alla previsione che contempla la possibilità di ubicare le sezioni distaccate nei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea, sarebbe invero paradossale se si dovessero registrare resistenze da parte degli altri *partners* comunitari, in un contesto nel quale da ogni parte si moltiplicano le dichiarazioni d'intenti circa la necessità di promuovere una politica estera comune dell'Europa.

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per consentire l'applicazione della nuova normativa sull'esercizio all'estero del diritto di voto, ricorda come il Parlamento abbia nei mesi scorsi adottato disposizioni ten-

denti a rafforzare le anagrafi consolari con la possibilità del ricorso a personale a contratto. È augurabile che tale apporto di personale consenta nel prossimo futuro di rendere finalmente affidabili le risultanze anagrafiche.

In merito infine ai rilievi formulati da senatore Manzella circa le previsioni contenute nel disegno di legge dirette a rendere più agevole il conseguimento dei requisiti di anzianità prescritti per l'attribuzione di taluni incarichi o promozioni, osserva come tali meccanismi siano funzionali ad un maggiore riconoscimento delle qualità e dei meriti personali, e quindi appaiano condivisibili.

Il sottosegretario Margherita BONIVER dichiara di associarsi alle considerazioni svolte dal relatore nella sua replica. Con riferimento ad un quesito del senatore Scalfaro, fa presente poi che la rilevata disparità nel trattamento economico spettante all'estero fra i dirigenti dell'area della promozione culturale e quelli amministrativi potrà essere eliminata nell'ambito dell'intervento di revisione complessiva della legge n. 401 del 1990 sugli istituti italiani di cultura all'estero che sta per essere adottata dal Consiglio dei Ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**282<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha brevemente richiamato il contenuto delle osservazioni del relatore, il senatore CADDEO interviene per sottolineare che il provvedimento in esame sembra esorbitare dalle finalità previste dalla legge di autorizzazione e contiene gravi incongruenze dal punto di vista contabile. In particolare, esprime una valutazione fortemente critica sull'articolo 1, comma 6, che fa riferimento all'istituto del riporto, in violazione del principio dell'annualità del bilancio sancito dall'articolo 81, comma 1, della Costituzione. In relazione all'introduzione del criterio della competenza economica accanto alla competenza finanziaria, pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario, rileva che per prevedere una tale innovazione sembra necessaria un'apposita norma di legge. Per quanto riguarda l'articolo 5, che prevede l'istituzione di due fondi di riserva, osserva che la norma sembra esportare modelli esistenti per il bilancio dello Stato a realtà di ben altra portata, con ciò conferendo eccessiva discrezionalità ai consigli di amministrazione delle soprinten-

denze. Rileva, poi, che l'articolo 6 sembra sostanzialmente autorizzare rimborsi a piè di lista delle spese delle soprintendenze, con evidenti pericoli per l'equilibrio dei conti pubblici. Richiama, infine, il Governo ad un puntuale rispetto delle norme di contabilità nazionale, evidenziando, in particolare, che le disposizioni dell'articolo 9 non sembrano prevedere alcun termine per il mantenimento in bilancio dei residui, diversamente da quanto stabilito in via generale dall'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923.

Il senatore MICHELINI, pur rilevando che pare ammissibile un adattamento della normativa di contabilità dello Stato alle peculiari caratteristiche delle soprintendenze, sollecita tuttavia alcuni chiarimenti riguardo ai profili problematici del provvedimento. In particolare, in relazione all'articolo 1, non ritiene chiaro il riferimento ad un preventivo finanziario gestionale, anche perché tale istituto non sembra contemplato nella normativa di contabilità generale dello Stato. Dopo aver rilevato che l'articolo 2 fa riferimento alla normativa vigente sul preventivo economico per gli enti pubblici economici e che, pertanto, non sembra presentare particolari profili problematici, evidenzia che l'articolo 4 dovrebbe richiamare la normativa comunemente applicabile agli agenti contabili. Per quanto attiene all'articolo 5, ritiene che il Governo dovrebbe meglio precisare che cosa si intenda per «nuove e maggiori spese», dal momento che il ricorso a fondi di riserva appare ammissibile, oltre che per le spese impreviste, solo per spese obbligatorie e d'ordine. In ogni caso, occorrerebbe chiarire meglio quali soggetti possano utilizzare gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva e precisare che l'utilizzo deve essere limitato alla sola integrazione di capitoli già esistenti. Ritiene, infine, opportuno che il Governo precisi il rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 10 e la disciplina dei beni trasferiti alla Patrimonio s.p.a. e fornisca chiarimenti sulla disciplina della rendicontazione del fondo cassa, di cui all'articolo 12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 prevede la possibilità di dotare le sovrintendenze di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e quindi, pur non attribuendo loro la personalità giuridica, di trasformarle in organismi distinti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Ritiene pertanto che dal conferimento alle sovrintendenze della piena autonomia gestionale, consegue l'applicazione alle stesse della contabilità adottata dagli enti pubblici.

Precisa poi che la rilevazione del risultato di amministrazione è conseguente al sistema di contabilità finanziaria cui è impostato il bilancio degli enti pubblici, disciplinato dalla legge n. 70 del 1975 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, n. 696 del 1979. Tale risultato di amministrazione costituisce per i suddetti organismi l'avanzo o il disavanzo presunto, rappresentato rispettivamente dai residui attivi e passivi nonché dalle giacenze di cassa, di cui potrà beneficiare o

farsi carico il bilancio di previsione degli organismi nella gestione dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MORANDO sollecita l'acquisizione della relazione sugli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo, che il Governo avrebbe dovuto presentare alle Camere entro il 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 448 del 2001, legge finanziaria 2002.

Il senatore IZZO conviene con la richiesta del senatore Morando.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea l'interesse della Commissione e del Parlamento ad acquisire la relazione citata ed invita pertanto il rappresentante del Governo a dar seguito alla richiesta di trasmettere alle Camere il suddetto documento.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

137<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### *SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE FAUSTO VIGEVANI*

Il presidente PEDRIZZI ricorda la figura del senatore Fausto Vigevani, già componente della Commissione nel corso delle due ultime legislature e Sottosegretario per le finanze, rammentandone le doti umane e politiche ed esprimendo alla famiglia ed alle parte politica di appartenenza, il cordoglio proprio e della Commissione.

Il senatore EUFEMI si associa, anche a nome del proprio Gruppo, al cordoglio espresso dal presidente Pedrizzi, ricordando altresì la triste concomitanza con la improvvisa scomparsa del senatore Lavagnini.

Il senatore BONAVITA nel tratteggiare a sua volta l'operato del senatore Fausto Vigevani, capogruppo della propria parte politica in Commissione nella XII legislatura, ne ricorda il ruolo da protagonista nell'attività politica e parlamentare.

Si associa alle espressioni di cordoglio testé formulate il senatore CASTELLANI sottolineando, anche a nome del proprio Gruppo, le grandi qualità umane e politiche del senatore Vigevani.

## IN SEDE REFERENTE

(1922-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore KAPPLER, il quale illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge già esaminato dal Senato. Tali modifiche consistono nella parziale estensione temporale delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli provvisti di dispositivi antinquinamento, introdotte originariamente dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

Nella originaria versione del decreto-legge, come approvato dal Senato, erano escluse dall'applicazione delle agevolazioni richiamate le immatricolazioni avvenute tra il 1° ed il 12 gennaio 2003, e quindi anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale discontinuità nella fruibilità delle agevolazioni è stata eliminata dalla Camera, prevedendo quindi l'esenzione dal pagamento della sola tassa automobilistica per i prossimi due anni, anche per gli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2003.

La soluzione individuata costituisce l'unica strada concretamente percorribile per contemperare l'esigenza di non discriminare irragionevolmente la posizione di quanti, avendo in molti casi stipulato il contratto di acquisto dell'autoveicolo nel mese di dicembre, dunque ancora in vigenza del regime agevolativo, si erano visti esclusi dall'applicazione dei benefici in quanto l'immatricolazione era avvenuta per ragioni burocratiche nel corso dei primi 12 giorni del nuovo anno, con l'opportunità di evitare le complesse ed onerose procedure amministrative legate ad un eventuale rimborso delle somme già versate.

Il presidente PEDRIZZI, dato conto dei pareri espressi, e dopo aver ricordato che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana, prende atto che non ci sono richieste di interventi in discussione generale.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha rinunciato a svolgere l'intervento di replica, il PRESIDENTE verifica l'orientamento unanime della Commissione a non presentare emendamenti riferiti alle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Interviene il senatore PASQUINI, il quale, rilevato come le modifiche accolte dalla Camera dei deputati appaiano di carattere essenzialmente tecnico, in quanto limitate a estendere temporalmente l'applicazione delle

agevolazioni in esame, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Interviene il senatore EUFEMI per sottolineare come le misure di agevolazione contenute nel provvedimento in esame diano un concreto impulso al rinnovo del parco macchine circolante. Poiché le agevolazioni riguardano gli acquisti di autovetture di cilindrata media o piccola, le misure delle misure in commento favoriscono opportunamente le fasce a basso reddito della popolazione. Auspica, infine, l'adozione di ulteriori interventi di carattere strutturale a sostegno del settore automobilistico.

Il senatore SALERNO, preso atto della natura essenzialmente tecnica delle modifiche operate dalla Camera dei deputati, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

Dopo che il senatore GIRFATTI ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento, il senatore CASTELLANI a conferma del voto di astensione espresso in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura, preannuncia un'analogha espressione di voto.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, a maggioranza, si dà quindi mandato al relatore Kappler di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1922-B, di conversione del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, con le modificazioni accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione europea**

Il presidente PEDRIZZI illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, osservando in premessa che il Consiglio Europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 ha sancito l'ingresso di dieci nuovi membri nell'Unione europea. Otto paesi dell'Europa Centro-Orientale (Polonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia e Lituania), insieme a Cipro e Malta, entreranno nell'Unione nel maggio del 2004, in tempo per partecipare all'elezione del prossimo Parlamento Europeo.

Come è noto, nel giugno 1993, il Consiglio europeo di Copenaghen ha gettato le basi dell'attuale processo di riunificazione dichiarando che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderino potranno diventare membri dell'Unione europea e definendo le condizioni di adesione, nei cosiddetti «criteri di Copenaghen».

Dopo aver riepilogato i criteri politici ed economici fissati a Copenaghen, si sofferma in particolare su quelli di carattere economico facendo presente che in base ad essi i Paesi candidati devono essere caratterizzati «dall'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché dalla capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione».

Dalle valutazioni formulate dalla Commissione europea nel documento «Verso un'Unione ampliata – Documento di strategia e relazione della Commissione europea» sui progressi fatti da ciascuno dei paesi candidati verso l'adesione emerge che, tra il 1997 e il 2001, la maggior parte dei paesi candidati ha registrato tassi medi di crescita economica nettamente superiori alla media UE (2,6 per cento).

Tutti i Paesi candidati, tuttavia, hanno accusato disavanzi pubblici nel periodo in esame. Nel 2001, il disavanzo medio dei dieci paesi dell'Europa centrale e orientale è passato dal 3,2 al 3,8 per cento a causa del ristagno dell'economia, di una politica tributaria meno rigorosa, delle spese *una tantum* connesse alla transizione, nonché per una più precisa capacità di misurazione.

La privatizzazione dell'economia è proseguita a ritmo sostenuto dal 1997 in poi, raggiungendo livelli paragonabili a quelli dell'UE, ma deve ancora essere portata a termine la ristrutturazione di determinati settori.

In tema di intermediazione finanziaria, l'oratore osserva che quasi tutti i Paesi dispongono attualmente di un settore bancario sufficientemente stabile ed efficiente. Tuttavia, nel 2001, la media dei prestiti bancari al settore privato nelle economie in fase di transizione era ancora limitata, raggiungendo circa il 27 per cento del PIL.

Si è raggiunto un livello sufficiente di efficienza e di certezza giuridica per le condizioni di entrata nel e di uscita dal mercato. Oltre a definire con precisione i diritti di proprietà, si sono perfezionate considerevolmente la legislazione e le procedure fallimentari. L'applicazione del quadro legislativo, tuttavia, deve essere rafforzata nella maggior parte dei paesi.

Un aspetto che viene sottolineato nelle più recenti valutazioni della Commissione europea è quello della necessità di garantire «la corretta applicazione delle direttive sul riciclaggio del denaro sporco e sui servizi finanziari, specie per quanto riguarda l'indipendenza delle autorità di controllo».

Sempre citando l'analisi della Commissione europea, rileva inoltre che la maggior parte dei Paesi ha fatto notevoli progressi in tutti i settori dell'*acquis*, sulla giustizia e gli affari interni. Tuttavia, a parere della Commissione europea «la capacità amministrativa e giudiziaria deve essere nettamente migliorata, specie per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro sporco e la criminalità organizzata».

Il Presidente prosegue osservando che l'interesse dell'Italia al processo di allargamento ad est dell'Unione è elevato sia per le opportunità economiche che si aprono con l'estensione del mercato interno europeo

sia per le nuove sfide competitive che provengono dalle economie dell'Europa Centro orientale. La presenza economica italiana in tale area è già ora estesa, ma l'ingresso di tali Paesi nell'Unione potrebbe ulteriormente rafforzarla, potrebbe così come aumentare la competizione in loco da parte di altri concorrenti europei.

Va rilevato inoltre che le banche dell'Unione europea, a vocazione transnazionale, hanno da tempo guardato ad Est. Anche in Italia, alcuni maggiori gruppi bancari (Intesa BCI, UniCredito e San Paolo IMI) si sono caratterizzati per una vivace politica di acquisizioni e di alleanze verso la «nuova» Europa.

Tale processo è stato sostenuto dalla complementarità tra i possibili punti di forza delle banche italiane e le caratteristiche dei sistemi bancari dei Paesi dell'Est. In effetti, per alcune delle maggiori banche italiane, le scelte di espansione all'estero sembrano meglio delineate a favore dei mercati europei dell'Europa centrale e orientale, dove la penetrazione appare più agevole e redditizia per i margini di sviluppo offerti dall'intermediazione creditizia e per la presenza di divari positivi nei confronti delle istituzioni target in termini di dimensioni e di livelli di efficienza.

Tuttavia, il grado complessivo di apertura del sistema finanziario italiano, e in particolare del sistema bancario, rispetto a quello di altri paesi europei, appare più ridotto. Tali differenze possono essere motivate dalla scelta di alcuni gruppi di concentrare gli sforzi sui processi di consolidamento nel mercato domestico.

È indubbio che il processo di riunificazione inciderà per vari aspetti nel futuro economico e sociale del Paese.

L'indagine conoscitiva dovrebbe approfondire più direttamente le tematiche di interesse specifico della Commissione, relative al settore finanziario, monetario e creditizio. In particolare, essa dovrebbe avere come oggetto il funzionamento del mercato finanziario e del sistema creditizio dei paesi aderenti, il funzionamento dei rispettivi sistemi di vigilanza sui mercati mobiliari e sul settore creditizio (Borse e Banche centrali), il funzionamento dei sistemi di controllo anche ai fini del contrasto della criminalità economica, le problematiche di carattere monetario e valutario connesse all'adesione. Ulteriori temi potrebbero essere le sfide competitive che si pongono per il sistema finanziario italiano, con l'allargamento UE – anche alla luce delle ulteriori evoluzioni della normativa comunitaria – gli aspetti legati al residuo processo di allineamento e trasposizione della normativa comunitaria, nei paesi candidati, con particolare riferimento alla corretta applicazione di tale normativa mediante strutture amministrative e giudiziarie adeguate; ed ancora le problematiche relative al necessario supporto finanziario da assicurare al sistema imprenditoriale italiano, di fronte alle nuove sfide competitive che esso si troverà ad affrontare e le forme di collaborazione economica già in atto e in via di introduzione, anche in via bilaterale tra l'Italia e i paesi aderenti.

Per quanto concerne i possibili sopralluoghi all'estero, si segnala l'interesse di approfondire le tematiche sopra evidenziate presso i Paesi candidati che, con maggiore probabilità, potranno in un futuro più ravvicinato

aderire anche all'Unione monetaria europea: Slovenia, Polonia, Ungheria e Repubblica ceca. Anche uno dei Paesi baltici potrebbe essere di interesse.

Il Presidente, propone infine di svolgere le seguenti audizioni: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per le politiche comunitarie, Vice ministro per le attività produttive, Commissario europeo per l'allargamento, Governatore della Banca d'Italia, CONSOB, Associazione Bancaria italiana, Ufficio italiano Cambi, Sace, Banca Centrale Europea, Confindustria, Confapi, rappresentanti delle maggiori banche italiane Unicredito, San Paolo IMI, Banca Intesa e studiosi ed esperti della materia.

Interviene il senatore EUFEMI, il quale esprime perplessità sulla proposta avanzata dal Presidente, motivate dalla preoccupazione che l'indagine possa essere orientata su problematiche, non direttamente di competenza della Commissione, quali quelle attinenti alla materia comunitaria. Rispetto alla proposta illustrata dal Presidente, ritiene invece prioritario affrontare la questione degli assetti complessivi del sistema creditizio italiano, nel quale si registrano mutamenti ed evoluzioni che occorre portare all'attenzione del Parlamento.

Il senatore GIRFATTI non condivide la preoccupazione del senatore Eufemi soprattutto per quanto riguarda le competenze in tema di politica comunitaria e si dichiara a favore della proposta avanzata dal presidente Pedrizzi, osservando, in particolare, che gli aspetti finanziari e creditizi dell'allargamento dell'Unione europea non sono stati finora adeguatamente valutati rispetto invece ad altri temi, quali, ad esempio, l'utilizzazione dei fondi strutturali e la politica agricola comunitaria. Osserva peraltro come l'obiettivo dell'indagine non debba essere quello di verificare il livello di adeguamento alle regole comunitarie raggiunto dai paesi candidati ma, semmai quello di individuare tutti gli strumenti idonei a rafforzare i rapporti economici tra l'Italia ed i predetti paesi candidati. Ritiene quindi opportuna l'indagine anche con specifici sopralluoghi all'estero, proponendo di aggiungere alle audizioni programmate anche quella dell'Istituto per il Commercio Estero. Ritiene infatti che l'analisi degli specifici interessi creditizi e finanziari soprattutto nelle aree in cui è più forte il peso dell'economia tedesca possa costituire un valido fattore trainante per le iniziative economiche italiane.

Il presidente PEDRIZZI osserva che il programma dell'indagine conoscitiva è stato elaborato avendo cura di limitare l'oggetto della procedura informativa alle specifiche competenze della Commissione: al riguardo, giudica la dichiarazione del senatore Girfatti, in qualità di componente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, particolarmente significativa.

Il senatore SALERNO apprezza la proposta avanzata dal presidente Pedrizzi e ne sottolinea gli aspetti positivi sia dal punto di vista squisitamente informativo che in vista della focalizzazione degli specifici interessi

italiani nel settore finanziario e creditizio in vista dell'allargamento dell'Unione.

A giudizio del senatore BRUNALE l'inserimento tra i soggetti da audire della Confindustria e della Confapi risulta apprezzabile al fine di programmare l'indagine conoscitiva come momento squisitamente informativo delle realtà economiche e finanziarie italiane interessate al processo di allargamento. Riservandosi di proporre ulteriori soggetti da inserire nel novero delle audizioni, richiama l'esigenza di evitare il rischio che l'obiettivo della procedura informativa possa essere identificato con una sorta di verifica del rispetto delle condizioni poste dall'Unione da parte dei Paesi candidati. Dopo aver espresso il consenso per l'iniziativa del Presidente, richiama peraltro l'attenzione anche sulle problematiche connesse al sistema bancario italiano in generale.

Il presidente PEDRIZZI osserva che lo svolgimento dell'indagine conoscitiva proposta non è da considerarsi in alcun modo alternativa rispetto all'esame di altre questioni concernenti il sistema bancario italiano.

Il senatore PASQUINI prendendo atto dell'obiettivo squisitamente informativo della proposta del Presidente, puntualizza i limiti dell'indagine osservando in particolare che essa non dovrebbe avere l'obiettivo di verificare il grado di adeguamento alle regole comunitarie dei paesi candidati all'adesione. Al contrario, la procedura informativa potrebbe essere l'occasione per valutare anche la appropriatezza delle discipline nazionali rispetto a problematiche specifiche dei sistemi finanziari, quali il rapporto tra il mercato e le regole di *governance*, ovvero al rispetto di principi di corretta informazione e trasparenza degli operatori finanziari.

Interviene nuovamente il senatore EUFEMI, il quale ribadisce le motivazioni della propria contrarietà alla proposta del presidente Pedrizzi, ricordando come l'evoluzione del sistema bancario italiano nell'ultimo decennio debba essere portata all'attenzione della Commissione per valutare tutti gli elementi che hanno caratterizzato le modifiche di tale settore. In particolare sollecita la prosecuzione dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia, svolta ma non conclusa in sede di uffici di presidenza congiunti della Commissione finanze della Camera dei deputati e della Commissione finanze e tesoro. Rispetto alla problematica sollevate dal senatore Pasquini ricorda di aver presentato una interrogazione sulle responsabilità degli intermediari in merito al collocamento delle obbligazioni della società CIRIO

A giudizio del senatore SALERNO l'avvio dell'indagine conoscitiva in titolo non preclude l'approfondimento delle tematiche sollecitate dal senatore Eufemi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti la proposta dell'indagine conoscitiva che viene approvata, unitamente al programma di massima indicato. Avverte infine che inoltrerà al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva stessa.

*PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI*

Il senatore EUFEMI sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni nn. 3-00687, 3-00721 e 3-00909.

Il presidente PEDRIZZI assicura che solleciterà la risposta in Commissione da parte del Governo.

*MODIFICA DELL'ORARIO DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI, in ragione della preannunciata modifica degli orari delle sedute dell'Assemblea di domani comunica che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 sarà anticipata alle ore 14. Sollecitando la presenza dei Commissari per l'esame della proposta di nomina del Presidente del Fondo Interbancario di Garanzia comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

*SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI, a nome di tutta la Commissione, rivolge al dottor Sergio Struglia, già Capo Ufficio della Segreteria della Commissione e attuale Direttore del Servizio per la valutazione dell'azione amministrativa, il ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata, frutto della lunga esperienza maturata in tale Ufficio e formula gli auguri per il nuovo incarico.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**177<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei direttori degli Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il professor Roberto Passino e il professor Antonio D'Atena; per l'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI), la dottoressa Liana Verzicco, il dottor Geri Steve, la dottoressa Patrizia Ciarlini e il dottor Stefano Orsini.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti della Conferenza dei direttori degli Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI)**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai rappresentanti della Conferenza dei direttori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Ha quindi la parola il professor PASSINO, coordinatore della Conferenza, che consegna una documentazione contenente un'analisi di dettaglio sugli schemi di riordino.

Passando ai contenuti, egli esprime, innanzitutto, vivo apprezzamento per il mantenimento della natura generalista dell'Ente e per la sua mancata trasformazione in ente strumentale.

S'impongono, tuttavia, alcune riflessioni sull'idoneità della disciplina a consentire efficacemente all'Ente di svolgere una tale funzione.

Dal punto di vista dell'organo di governo, la sua composizione sembra essere tipica di un ente strumentale e non di un ente generalista. Il professor Passino critica, in particolare, l'insufficienza della rappresentanza della comunità scientifica all'interno del consiglio di amministrazione del CNR. L'unica rappresentanza scientifica, peraltro, è assicurata dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) che, tuttavia, non rappresenta la totalità della comunità scientifica nazionale.

Per quanto concerne l'introduzione dei dipartimenti, pur valutando positivamente la scelta di prevedere una struttura di collegamento tra l'organo di governo e la rete scientifica degli istituti, sottopone alla Commissione alcune riflessioni critiche. Sottolinea, in particolare, come la commistione fra attività di tipo gestionale da un lato e di programmazione e controllo dall'altro configuri una forma organizzativa ibrida e fonte, tra l'altro, di confusione tra ruoli e responsabilità.

Auspica, pertanto, che al dipartimento siano attribuiti solo compiti di programmazione e coordinamento, da svolgersi nel rispetto del principio della collegialità. Occorre evitare un modello organizzativo che sposti il baricentro verso l'alto a scapito della centralità della rete scientifica degli istituti. A questi ultimi, e non ai dipartimenti, è necessario che sia affidata una missione chiara e specifica che favorisca la focalizzazione scientifica ed il conseguimento dell'eccellenza.

Per quanto attiene ai regolamenti dell'Ente, esprime riserve sull'opportunità dell'approvazione ministeriale che appare lesiva del rispetto dell'autonomia dell'Ente. Risulta, inoltre, fonte di preoccupazione la previsione secondo cui la definizione di numerose questioni di carattere fondamentale, come quelle concernenti l'organizzazione della rete scientifica, siano demandate ai regolamenti, tanto più che la loro tempistica risulta del tutto insufficiente con specifico riguardo all'elaborazione di progetti di fattibilità.

Sarebbe dunque preferibile che il regolamento si limitasse a contenere i criteri e le modalità di definizione e di attuazione della rete scientifica, anziché prevedere la precisa individuazione delle singole componenti.

Occorre, inoltre, che vengano tenute nella giusta considerazione le esigenze di continuità rispetto alla precedente riforma e di gradualità di applicazione.

Infine, il professor Passino, pur rinviando alle considerazioni meglio articolate nella documentazione trasmessa alla Commissione, accenna ai problemi organizzativi connessi all'accorpamento al CNR di alcuni Istituti e al trasferimento dell'istituto di astronomia, dell'istituto di astrofisica spaziale e dell'istituto di fisica dello spazio interplanetario all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). S'impone in particolare un

problema relativo alla omogeneità delle attività degli istituti che si intende trasferire.

Ha, indi, la parola il professor D'ATENA che svolge alcune riflessioni conclusive in ordine alla legittimità costituzionale dello schema di decreto legislativo rispetto all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione. Il principio di autonomia delle istituzioni di alta cultura ivi sancito implica infatti sia un ruolo di autogoverno dell'Ente da parte della comunità scientifica sia il rispetto della sua struttura pluralistica.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia i rappresentanti della Conferenza dei direttori degli istituti del CNR per il prezioso contributo offerto. Indi, preso atto che nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa l'audizione. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI).

Dopo un breve intervento introduttivo della dottoressa Liana VERZICCO, ha la parola il dottor Geri STEVE, il quale individua anzitutto alcuni problemi specifici legati al periodo transitorio della riforma, con particolare riguardo al passaggio di alcuni istituti del CNR all'INAF.

Osserva poi che manca, a livello politico generale, un disegno chiaro sulla ricerca che prescindano dall'alternanza dei diversi Governi. Se da un lato sarebbe auspicabile individuare nel CNR la casa comune della ricerca, dall'altro è infatti innegabile che periodicamente esso è oggetto di accorpamenti o, viceversa, di sottrazioni, che ne minano la stabilità. Né può essere sottaciuto il fatto che l'Italia risulta assai priva di attrattiva per i ricercatori stranieri.

Occorre allora cogliere l'occasione della riforma per individuare efficaci meccanismi di valorizzazione dei ricercatori, in particolare ripristinando idonee forme di autogoverno degli enti di ricerca, a partire proprio dal CNR. L'ultima riforma, allo scopo di correggere le imperfezioni esistenti, ha infatti sostanzialmente cancellato le forme di autogoverno preesistenti, lasciando l'Ente in una situazione assai peggiore che in passato. Essa prevedeva tuttavia anche elementi positivi, fra cui classi concorsuali stabili e un piano di fabbisogno del personale, che non sono stati peraltro mai realizzati. Ora invece si assiste addirittura al paradossale appalto anche di funzioni tipiche dell'Ente, quindi il piano Triennale.

È dunque auspicabile che, nei decreti di riordino, sia fatto un accenno allo stato giuridico dei ricercatori, mantenendo inalterati i livelli attuali in attesa della definizione di carattere generale.

Analogamente, i decreti di riordino dovrebbero rendere ragione dell'attuale stato di crisi delle carriere, in assenza di cadenze regolari di concorsi. Poiché i ricercatori sono privi di un definito inquadramento legislativo, traendo il proprio trattamento giuridico ed economico solo da fonti contrattuali, i decreti potrebbero essere l'occasione giusta per prefigurare idonee progressioni di carriera.

Il CNR si caratterizza poi per una particolare insufficienza di finanziamenti, cui si collega una grave inefficienza della spesa, dovuta ad antiche lottizzazioni politico-sindacali delle cariche direttive.

I ricercatori in servizio hanno altresì assistito ad una progressiva riduzione del loro trattamento economico, non più rapportato a quello universitario. La situazione si è evidentemente aggravata da quando le leggi finanziarie hanno posto il costo dei contratti a carico degli enti, benchè questi ultimi non abbiano certamente fondi sufficienti.

Esprime conclusivamente un orientamento di massima favorevole alla riforma, con particolare riferimento al suo assetto dipartimentale, a condizione che vengano introdotti adeguati correttivi in termini di autogoverno e rappresentanza dei ricercatori.

Ha quindi la parola la dottoressa Patrizia CIARLINI, la quale manifesta apprezzamento per la scelta di prevedere un meccanismo ascendente di approvazione dei piani di attività degli enti, a partire dagli istituti. Occorre tuttavia che a ciò corrisponda un'adeguata rappresentanza interna nelle varie istanze.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

La senatrice ACCIARINI prende atto delle osservazioni relative alla mancanza di prospettive in termini di carriera e chiede ai rappresentanti dei ricercatori di formulare qualche suggerimento al riguardo.

Nell'ottica di autogoverno, fortemente sollecitata dai ricercatori, chiede inoltre quali strumenti di valutazione interna si possano prefigurare al fine di contrastare gli attuali fenomeni di inefficienza della spesa.

Il senatore COMPAGNA sollecita una ricostruzione del progressivo svilimento del ruolo dei ricercatori, nonostante l'evidente contiguità e circolarità con il mondo universitario.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che, nell'audizione recentemente svolta con i rappresentanti dell'INAF, questi ultimi hanno lamentato che il personale attualmente in servizio presso l'Istituto, afferente al comparto universitario, avrebbe risentito dell'imminente transito nell'Istituto stesso di ricercatori provenienti dal CNR, che godono di un trattamento giuridico ed economico assai migliore, in quanto compresi nel comparto della ricerca. Rileva tuttavia la contraddittorietà di tali affermazioni con quanto testé riferito dai rappresentanti dei ricercatori.

Alle domande poste risponde il dottor Geri STEVE, il quale fornisce anzitutto al senatore Compagna un quadro sintetico dello stato giuridico ed economico dei ricercatori. Negli anni Settanta i ricercatori degli enti furono infatti inquadrati, per una sciagurata scelta di carattere sindacale,

nel parastato, perdendo così le previgenti progressioni di carriera. Essi acquisirono infatti la denominazione di «collaboratori tecnici e professionali» (che prese il posto di quella di «ricercatori») e assistettero ad un assoluto appiattimento del proprio trattamento, con avanzamenti stipendiali solo in base all'anzianità e senza nessuna considerazione sul merito. Proprio allora nacque l'ANPRI, con la finalità di sollecitare meccanismi concorsuali di competizione e valutazione. I ricercatori dovettero tuttavia attendere la fine degli anni Ottanta per ottenere – grazie alla sensibilità dell'allora ministro Ruberti – miglioramenti, peraltro solo in sede contrattuale e non legislativa. I ricercatori di fascia iniziale furono così equiparati ai ricercatori universitari, i primi ricercatori ai professori associati e i dirigenti di ricerca ai professori ordinari. Ciò corrispondeva infatti alla visione aperta ed illuminata della ricerca del ministro Ruberti, che si fece promotore di una equiparazione totale fra università e ricerca, al fine di poter dislocare le risorse nel modo più produttivo per la ricerca nel Paese. Al contratto n. 568, fece indi seguito qualche anno dopo il contratto n. 171, che introdusse la figura dei tecnologi secondo la medesima scansione (tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi). Le equiparazioni avevano tuttavia solo natura economica, nella prospettiva di una definizione legislativa che tuttavia non è mai giunta.

Ha quindi la parola il dottor Stefano ORSINI, il quale chiarisce che, a seguito della riorganizzazione promossa dall'allora ministro Ruberti, i ricercatori furono inquadrati sui summenzionati tre livelli in base all'idoneità, al fine di sanare il pregresso. Indi, erano previsti concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli. Ciò comportava tuttavia l'onere di coprirne i costi, anche se l'eventuale avanzamento di carriera del personale già in servizio presso gli enti di ricerca avrebbe evidentemente determinato un costo inferiore, legato solo alla differenza di stipendio. Tale distinzione non è tuttavia mai stata fatta e i posti messi a concorso sono stati tendenzialmente rivolti ai giovani, con la conseguenza che i ricercatori già in servizio hanno spesso cercato e trovato strade alternative di realizzazione.

Riprende infine brevemente la parola il dottor STEVE, per rispondere al quesito posto dal presidente Asciutti. Al riguardo, chiarisce che le curve stipendiali dei ricercatori dell'INAF sono parzialmente diverse da quelle dei ricercatori del CNR che, all'inizio della carriera, registrano effettivamente un trattamento migliore. Progressivamente, la curva invece si abbassa, registrando posizioni più arretrate.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ANPRI e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 10.*

**178<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il presidente, professor Lucio Bianco e il capo ufficio stampa, dottor Roberto Alatri; per CGIL-SNUR, il dottor Paolo Saracco, componente della segreteria nazionale; per CISL-FIR, il segretario generale, dottor Franco Cesarino, i segretari nazionali, dottor Ubaldo Carretta e dottor Marcello Leoni; per UIL-P.A. Università e ricerca, il segretario generale, dottor Alberto Civica.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dei rappresentanti di CGIL-SNUR, CISL-FIR Federazione innovazione e ricerca e UIL P.A. all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Presidente del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e di rappresentanti di CGIL-SNUR, CISL-FIR e di UIL-P.A. Università e ricerca**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ricordando che la sua audizione era inizialmente prevista per altra data, anche al fine di svolgerla prioritariamente rispetto all'audizione della Conferenza dei direttori degli istituti del CNR, che ha invece avuto luogo stamani. L'audizione del presidente del CNR è stata infatti rinviata ad oggi per una indisposizione del presidente stesso.

Ha quindi la parola il professor BIANCO, presidente del CNR, che ringrazia il presidente Asciutti per l'invito e, in particolare, per aver acconsentito alla richiesta di rinvio dell'audizione. Consegna alla Commissione una documentazione contenente un suo personale quadro di sintesi sul CNR, una nota contenente i dati più significativi contenuti nel *Report* del novembre 2002 e una mozione del comitato di consulenza scientifica del CNR sullo schema di riforma.

Dopo aver richiamato il ruolo storico del CNR, ne sottolinea la natura giuridica di ente multidisciplinare, non strumentale ed autonomo, ciò che lo accomuna alle università ed alle accademie ai fini dell'applicabilità dell'articolo 33 della Costituzione.

Passando a commentare l'ultima riforma dell'ente in ordine di tempo, operata con il decreto legislativo n. 19 del 1999, che pur ha mantenuto le caratteristiche di non strumentalità e di autonomia dell'ente stesso, l'oratore ne sottolinea alcuni limiti. In primo luogo ricorda l'ambiguità della missione laddove pur continuando a prevedere, oltre allo svolgimento diretto della ricerca, l'attività di agenzia, questa ne risulta sensibilmente ridimensionata. Rileva, in secondo luogo, la consistente riduzione della rappresentanza della comunità scientifica nel funzionamento dell'ente. Infine, pur apprezzando l'introduzione del principio di programmazione delle attività determinato dall'introduzione del piano triennale sottolinea, tuttavia, che il finanziamento effettivo continua a mantenersi su base annuale, ciò che impedisce di porre in essere un'efficace attività di programmazione.

Il professor Bianco, indi, illustra i dati più significativi relativi all'applicazione della riforma che ha condotto alla soppressione del 14 per cento degli organi di ricerca preesistenti ed all'accorpamento dei rimanenti in 108 nuovi istituti. Espone anche i dati relativi alla dimensione numerica del personale (circa 8082 unità nel 2001 di cui il 53 per cento ricercatori, il 33 per cento tecnici ed il 21 per cento amministrativi) ed alle fonti di finanziamento (circa il 30 per cento deriva dal mercato).

L'oratore sottolinea, inoltre, che i dati in possesso mostrano con tutta evidenza come il ruolo del CNR nella produzione della ricerca scientifica sia in linea con quello svolto dagli omologhi centri europei ed assuma, in particolare, una posizione di rilievo come elemento di traino della ricerca pubblica italiana.

Il professor Bianco, passando a commentare il rapporto tra il CNR ed il mondo privato, rileva che il 54 per cento dei rapporti di collaborazione dell'ente sono con l'industria e gli enti privati. Ciò mostra l'infondatezza della critica circa il supposto scarso raccordo tra il CNR e il mondo pro-

duttivo, ferma restando l'opportunità di migliorare questa collaborazione sotto il profilo qualitativo.

Per quanto concerne la dotazione di risorse, l'oratore manifesta viva preoccupazione per la progressiva riduzione del finanziamento istituzionale del CNR. La contribuzione del Ministero per gli esercizi 2003 e 2004 non risulta neanche sufficiente a coprire gli oneri di mero funzionamento della struttura. La necessità di reperire fondi per finanziare la ricerca con il solo ricorso al mercato presenta tuttavia molti limiti oltre al pericolo di snaturare l'attività dell'Ente, che rischierebbe di divenire un ente al servizio delle esigenze del mercato non più in grado di svolgere la ricerca fondamentale.

Venendo al commento dello schema di decreto legislativo in esame, critica innanzitutto il mancato richiamo alla legge n. 168 del 1989 che attribuisce, in modo esplicito, al CNR la natura giuridica di ente non strumentale.

Si impongono, in particolare, alcune considerazioni sia di metodo e che di merito. Quanto alle prime, lamenta la mancata consultazione preventiva da parte del ministro Moratti sulle linee del progetto di riordino e la non adeguata considerazione del rischio connesso ad un nuovo intervento sull'organizzazione di un ente che giunge a così breve tempo rispetto al precedente riordino.

Quanto alle considerazioni di merito, critica la riduzione dell'autonomia del CNR che viene privato dell'autonomia regolamentare, come conseguenza della previsione dell'approvazione ministeriale dei regolamenti; la mancanza di un'adeguata rappresentanza della comunità scientifica nel CNR; il venir meno dell'autonomia dell'organizzazione interna del CNR che viene definita con dettaglio dal decreto.

Il presidente del CNR sottolinea che il modello che meglio si adatterebbe alla realtà della ricerca pubblica italiana è simile a quello tedesco del *Max Planck*.

Indi, accennando al problema dello scorporo e dell'accorpamento di vari istituti dal e nel CNR, suggerisce, per l'estrema delicatezza della questione, di rinviare la trattazione a seguito di un'attenta analisi e valutazione che porti a scegliere tra un modello di organizzazione della ricerca pubblica basato su una serie di grandi istituti nazionali settoriali o un modello, al quale l'oratore concede il suo favore, incentrato su un ente pubblico di ricerca di grandi dimensioni e multidisciplinare.

In prosieguo, in risposta alle critiche sollevate circa la modalità seguita nella riorganizzazione della rete scientifica del CNR, ribadisce la complessità del processo che ha condotto all'aggregazione dei numerosi istituti preesistenti negli attuali 108 e manifesta soddisfazione per il consenso che ha accompagnato tale processo. Oltretutto si tratta di un primo livello di aggregazione che potrebbe, nel breve periodo, dar luogo ad un ulteriore processo di accorpamento.

Indi, per quanto attiene alle critiche mosse circa l'eccessiva dimensione numerica del personale dipendente ed in particolare della supposta prevalenza del personale amministrativo, precisa, come mostrano i dati

a disposizione, che nel CNR il numero dei dipendenti è in linea con gli omologhi istituti europei e che l'incidenza del personale amministrativo è persino inferiore rispetto ad alcune importanti realtà internazionali come quella tedesca.

Piuttosto, occorre continuare a lavorare nella direzione di affiancare al decentramento delle funzioni, previsto dalla normativa in vigore, un processo di decentramento del personale che, tuttavia, incontra limiti di tipo contrattuale e che può essere attuato ricorrendo ad una politica di assunzioni a livello periferico.

Il presidente del CNR coglie l'occasione per rispondere sia alle critiche rivolte dalla Corte dei Conti circa la supposta mancanza di strategia seguita dal CNR sia a quelle mosse dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) circa la scarsità dei rapporti tra il CNR e l'università, l'insufficiente attività di programmazione e valutazione nonché l'inadeguatezza del sistema sociale per la formazione.

Quanto poi all'accrescersi dell'età media dei ricercatori, rileva che le ultime assunzioni sono state concordate con il precedente Governo. Il numero dei ricercatori è stato quindi significativamente ringiovanito. I rinnovi contrattuali sottraggono tuttavia fondi rilevanti e il blocco delle assunzioni non migliora certo la situazione.

Conclude l'intervento sottolineando come la priorità del settore della ricerca pubblica non sia tanto quello di un'ennesima riforma del CNR quanto quello di adeguare il finanziamento alle esigenze dell'ente, che altrimenti, facendo dipendere la sua attività di ricerca dai finanziamenti del mercato, finirebbe col compromettere le sue caratteristiche di ente generale e la sua funzione di programmazione della ricerca.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il professor Bianco e dà la parola al senatore TESSITORE che chiede al presidente del CNR quale sia la quota dei fondi riservata al settore umanistico rispetto a quella prevista per il settore scientifico e tecnologico.

Interviene quindi il senatore GABURRO che rivolge due quesiti. Il primo riguarda la percentuale di finanziamento statale al CNR e come questa si collochi rispetto alle percentuali di finanziamento pubblico a vantaggio degli istituti omologhi a livello europeo. Il secondo concerne la mobilità dei ricercatori nei confronti dell'università rispetto agli altri paesi europei.

Il presidente ASCIUTTI chiede di conoscere se effettivamente il CNR ha appaltato la predisposizione del piano triennale, come riferito nell'audizione svolta stamani con i rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI).

Il professor BIANCO replica al senatore Tessitore precisando che il settore delle scienze umane e sociali riceve il 7,2 per cento delle risorse in considerazione delle caratteristiche proprie del settore stesso, che me-

glio si presta ad un'attività di ricerca universitaria richiedendo in minor misura il coinvolgimento del CNR.

Indi, replica al senatore Gaburro precisando che nel CNR è particolarmente elevata, rispetto alla realtà europea, la quota di autofinanziamento, tanto da sfiorare i limiti della patologia. Quanto ai rapporti con l'università, è in atto un processo di integrazione che ci inserisce in posizione mediana tra l'esperienza francese (di maggiore osmosi) e quella tedesca (di maggiore separazione).

Replica, quindi, al presidente Asciutti precisando che il piano triennale è stato realizzato dal comitato scientifico e non è stato oggetto di appalto a terzi.

Chiede la parola il senatore MODICA che, dopo aver precisato di condividere l'assunto che la carenza dei finanziamenti rappresenta un problema cruciale, domanda se il professor Bianco ritenga che esistano delle modalità organizzative in grado di consentire un'ulteriore riduzione dei costi per il CNR.

In replica, il professor BIANCO osserva che ogni sforzo per ridurre i costi del CNR è stato già compiuto e che si prospetta il pericolo che alcuni istituti non siano neanche in grado di sostenere le spese di funzionamento. Conclude sostenendo che i risparmi previsti nella relazione governativa, ancorchè esigui, possano essere sovrastimati.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente del CNR e dichiara chiusa l'audizione. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di CGIL-SNUR, di CISL-FIR e di UIL PA Università e ricerca.

Ha anzitutto la parola il dottor Alberto CIVICA, segretario generale della UIL-PA Università e Ricerca, il quale esprime in primo luogo la preoccupazione che gli enti di ricerca siano strutture troppo delicate per subire processi di riforma eccessivamente ravvicinati.

Osserva poi che la riforma riguarda solo tre enti di ricerca mentre il settore ne comprende assai di più. Poiché i decreti legislativi recano modifiche sostanziali sull'accesso ai ruoli dei ricercatori e sul loro stato giuridico, vi è dunque il rischio di innescare una distinzione nel medesimo comparto. Qualora il Governo confermi l'intenzione di operare legislativamente, anziché rinviare la definizione di tali aspetti al più idoneo strumento contrattuale, occorre quindi quanto meno assicurare omogeneità a tutto il settore.

Passando a considerazioni di merito sullo schema di riordino del CNR, egli rileva anzitutto positivamente l'introduzione di una struttura intermedia fra gli istituti e l'organo di gestione. Si tratta, del resto, di una funzione precedentemente svolta dai comitati di consulenza, poi soppressi. I dipartimenti non devono tuttavia rappresentare una struttura gerarchica, tale da porsi in contrasto rispetto al consiglio di amministrazione ovvero

soffocare l'autonomia degli istituti, bensì rappresentare una cerniera fra detti organi.

Anche il collegio dei direttori di dipartimento appare in grado di condizionare inopportuno il consiglio di amministrazione e pertanto se ne suggerisce la soppressione.

Quanto all'accorpamento dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFN) nel CNR, nonché lo scorporo di alcuni istituti del CNR nell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), non si comprendono le ragioni di tale diversa opzione, atteso che i due Istituti appaiono fra loro speculari.

Resta infine difficile da comprendere perché la comunità scientifica sia rimasta esclusa dalla composizione sia degli organi di consulenza che da quelli di gestione, in entrambi i quali occorre invece che rechi il suo prezioso contributo.

Il dottor Civica conclude auspicando che il riordino degli enti di ricerca sia l'occasione per definire in qualunque ambito, contrattuale o legislativo, lo stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi.

Ha quindi la parola il dottor Paolo SARACCO, componente della segreteria nazionale della CGIL SNUR, a giudizio del quale i decreti di riordino sono sostanzialmente volti ad offrire una risposta semplicistica rispetto al basso rapporto fra investimenti in ricerca e sviluppo del Paese. In Europa, l'Italia è infatti uno dei paesi con il più basso tasso di innovazione delle imprese, sì da indurre il Governo a ritenere che il sistema pubblico possa sostituirsi al sistema privato nella domanda di innovazione.

A suo giudizio, il meccanismo risulta tuttavia inefficace, atteso che neanche il CNR riformato potrà sostituirsi a un sistema produttivo caratterizzato da bassissimi investimenti in ricerca. La scelta di una struttura di comando gerarchica, in cui il Ministero riassume il controllo sulle attività di ricerca anche attraverso un preciso sistema di nomine a cascata, presenta del resto molte controindicazioni: non valorizza infatti le competenze, comprime la rappresentanza scientifica, attribuisce la programmazione all'organo di gestione anziché ad organi di carattere tecnico-scientifico, individua meccanismi di valutazione autoreferenziale anziché terza.

Quanto agli accorpamenti previsti, nonché ai corrispondenti scorpori, ritiene che si tratti di una scelta confusa, che certamente non può essere motivata dai contenuti risparmi che il Governo conta di conseguire. Con particolare riguardo all'accorpamento dell'INFN nel CNR, è infatti innegabile che i due enti abbiano caratteristiche radicalmente diverse e che l'accorpamento sia pertanto estremamente difficile. Né si comprende perché si compia l'operazione inversa con l'astrofisica, scorporando i relativi istituti del CNR per accorparli nell'INAF. Ciò determinerà infatti significative tensioni fra il personale dei due enti, tanto più che ad esso non viene neanche garantito il diritto di opzione fra i diversi comparti.

Ritiene quindi indispensabile attendere i risultati dell'indagine conoscitiva in corso da parte della Commissione, onde poter godere di strumenti di riflessione più approfonditi.

Con riferimento infine all'istituzione dei dipartimenti, ritiene preferibile che la loro definizione sia rimessa all'autonomia dell'ente riformato.

Ha infine la parola il dottor Franco CESARINO, segretario generale della CISL FIR, che consegna un'articolata documentazione.

Invita poi il Governo al rispetto degli impegni assunti nel senso di mantenere la definizione dello stato giuridico all'ambito contrattuale.

Il riordino di 3 dei 54 enti pubblici di ricerca rischia peraltro di infrangere l'unitarietà del comparto, qualora vengano toccati principi di carattere generale. Occorre dunque adoperarsi affinché venga mantenuta identità di trattamento nel comparto, nella consapevolezza che il compito prioritario del sistema degli enti è quello di produrre ricerca mentre il compito prioritario del sistema universitario è quello didattico, cui possono aggiungersi compiti di ricerca.

Nega poi che la riforma rischi necessariamente di comportare lo scadimento del CNR in ente strumentale. Ricorda infatti che, a seguito dell'istituzione del Ministero dell'università nel 1989 e della conseguente legge sull'autonomia universitaria n. 168 del medesimo anno, furono definiti enti non strumentali quelli posti sotto la vigilanza del nuovo Ministero, mentre tutti gli altri (compreso l'Istituto superiore di sanità) furono definiti strumentali.

Dopo essersi soffermato sull'attuale collocazione contrattuale dei ricercatori e dei tecnologi, egli svolge quindi considerazioni sul riordino complessivo del sistema della ricerca. Al riguardo, ricorda che la CISL si oppose al decreto legislativo n. 204 del 1998 e, successivamente, al riordino del CNR operato con il decreto legislativo n. 19 del 1999 in quanto fonte di eccessivo accademismo.

Nega poi che la proposta composizione del consiglio di amministrazione sia motivo di scandalo, atteso che quella precedentemente prevista dal decreto legislativo n. 19 non era affatto migliore. Del resto, è la legge che esclude sia i sindacalisti che i ricercatori dalla rappresentanza interna. La comunità scientifica potrebbe invece effettivamente essere più rappresentata in altri passaggi.

Si tratta peraltro di un'impostazione coerente, che svincola il sistema della ricerca per enti dal modello universitario.

Egli si dichiara poi contrario ad ulteriori rinvii della riforma tanto più che, ribadisce, la CISL non condivideva affatto il modello precedente. Occorre tuttavia garantire tre condizioni: l'affidamento di missioni, competenze e regole certe; l'unitarietà del comparto, preservando il quadro contrattuale; la valorizzazione di tutte le figure della ricerca.

Riprende quindi brevemente la parola il dottor CIVICA per sottolineare i rischi connessi alla chiamata diretta di ricercatori e dirigenti nella misura dell'11 per cento totale degli organici. Qualora si trattasse di contratti a tempo indeterminato, anziché di contratti per singoli progetti a tempo determinato, si rischierebbe infatti uno stravolgimento dei ruoli.

Si associa il dottor CESARINO, il quale ribadisce che, anche in questo caso, la norma dovrebbe comunque applicarsi a tutti gli enti del comparto e non solo ai tre riformati.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di CGIL-SNUR, CISL-FIR e UIL PA Università e ricerca e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### **179<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)**

**Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (n. 182)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI riferisce congiuntamente sugli schemi di decreto in titolo, ricordando che su di essi saranno poi espresse osservazioni distinte.

Da un punto di vista procedurale, egli ricorda altresì che gli schemi dei decreti legislativi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) – così come peraltro quello dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) che tuttavia investe più direttamente le competenze della Commissione attività produttive – conseguono all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002 che, com'è noto, ha riaperto i termini per la delega legislativa contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini 1). Già sulla base di quella delega, nella scorsa legislatura, il Governo aveva proceduto ad un riordino del settore della ricerca, approvando il decreto legi-

slativo n. 204 del 1998 (che ha ridisegnato il sistema della ricerca in generale), nonché i decreti legislativi n. 19, n. 27, n. 296 e n. 381, tutti del 1999, che hanno rispettivamente riordinato il CNR, l'ASI, l'INAF e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Il nuovo Governo ha tuttavia ritenuto indispensabile adeguare gli enti di ricerca al mutato contesto europeo, così da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali. In più occasioni il ministro Moratti ha infatti avuto modo di sottolineare come fosse indispensabile per gli istituti di ricerca raggiungere quella massa critica necessaria per attingere ai fondi di livello europeo ed internazionale. Né va dimenticato che il VI Programma quadro dell'Unione europea concentra i finanziamenti proprio su reti di eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare. A tal fine, il Governo ha pertanto riaperto i termini della delega già recata dalla prima legge Bassanini e presenta ora alle Camere i conseguenti schemi di decreti legislativi. Ai sensi della predetta legge Bassanini, l'organismo parlamentare competente a rendere il parere sugli schemi di riordino è pertanto la Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, cui le Commissioni di merito sono state tuttavia chiamate ad esprimere le proprie osservazioni, con una innovazione della prassi seguita dalla precedente Presidenza del Senato che va sicuramente nel senso di una valorizzazione delle competenze di merito.

La Commissione istruzione è pertanto chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa sugli schemi di riordino del CNR e dell'INAF, mentre la Commissione attività produttive è chiamata ad esprimere osservazioni sullo schema di riordino dell'ASI. In considerazione del rilievo della materia, la Commissione ha peraltro utilizzato lo strumento dell'indagine conoscitiva sulla ricerca (che aveva deliberato nell'ottobre 2001 e che aveva potuto avviare solo lo scorso novembre in concomitanza con il vivo dibattito sulla contrazione dei fondi per la ricerca disposti dalla manovra finanziaria), per audire con la dovuta formalità i presidenti dei principali enti di ricerca e le associazioni di categoria più direttamente investite dal progetto di riforma. Da tali audizioni sono emersi numerosi spunti di riflessione, di cui egli assicura aver fatto tesoro nella presente relazione.

Con particolare riferimento alla prospettata riforma del CNR, il presidente relatore osserva che obiettivo principale del Governo è stato quello di dotare l'Istituto di strutture omogenee idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri. Ne è stata comunque mantenuta la natura generalista ed in tal senso non paiono cogliere nel segno le critiche di una surrettizia trasformazione in senso strumentale.

È stata altresì individuata nel «dipartimento» la struttura organizzativa scientifica fondamentale, la cui direzione è affidata ad un direttore, responsabile della programmazione e valutazione dell'attività di ricerca degli istituti afferenti al proprio dipartimento. Gli «istituti» restano infatti le unità organizzative scientifiche incaricate in prima battuta dell'attività di ricerca, anche se vengono coordinati in dipartimenti ed integrati su base interdisciplinare. Al riguardo, egli dà conto della viva preoccupa-

zione dei direttori degli attuali istituti del CNR di perdere una chiara definizione dei ruoli. Pur favorevoli all'istituzione di uno snodo fra rete di ricerca e organi di gestione dell'Ente, la cui esigenza era fortemente avvertita dopo l'ultima riforma, essi temono infatti che i dipartimenti – così come configurati dallo schema di decreto – possano sommare agli opportuni compiti di coordinamento e programmazione anche indebite competenze di carattere gestionale, determinando uno spostamento verso l'alto del baricentro della rete scientifica e prevaricazioni gerarchiche. In tal senso, suggerisce dunque un chiarimento, a tutela dell'autonomia scientifica, ma anche amministrativa e organizzativa, degli istituti.

Nei nuovi dipartimenti confluiscono altresì alcuni enti di ricerca preesistenti, al fine di assicurare una convergenza di carattere interdisciplinare. La rete individuata nel progetto di riordino intende del resto focalizzare ogni singola struttura su missioni e compiti specifici, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.

A giudizio del Governo, prosegue il presidente relatore, l'intervento consente anche una riqualificazione della spesa, attraverso la riduzione del numero di organi sia collegiali che individuali, tale da aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca. La relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto non risulta peraltro di inequivoca lettura. Attraverso la soppressione degli organi degli enti accorpati, la contrazione del numero dei componenti degli organi di governo dell'Ente riformato, nonché la soppressione dei comitati e consigli di istituti del CNR medesimo, si ipotizzano infatti risparmi di spesa pari a 2.691.600 euro. Da tale somma si prevede tuttavia che vengano detratti i costi derivanti dalle nuove strutture previste, pari a 1.225.000 euro, destinati al compenso dei direttori di dipartimento e dei componenti dei consigli scientifici di dipartimento. Sottraendo 1.225.000 euro dal risparmio complessivo di 2.691.600 euro, si libera un totale di 1.466.600 euro, che la relazione tecnico-finanziaria destina tuttavia a coprire i costi derivanti dall'istituzione delle nuove strutture del CNR che saranno previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Non è chiaro pertanto se tale somma sarà effettivamente destinata ad attività di ricerca, ovvero, ancora una volta, al funzionamento delle strutture.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, il presidente relatore rileva anzitutto che l'elencazione delle attività del CNR recata dall'articolo 3 appare assai più ricca di quella recata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 19 del 1999 (che regola a tutt'oggi il funzionamento del CNR). Accanto ai compiti tradizionali, al CNR vengono infatti affidati compiti innovativi: svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca; promuovere l'integrazione fra ricerca pubblica e privata; assicurare la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche; collaborare con le regioni per promuovere lo sviluppo di specifiche realtà produttive del territorio; effettuare la valutazione dei risultati; svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica in favore di imprese o di altri soggetti privati.

Scompare tuttavia l'attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, senza che venga fornita alcuna indica-

zione su come il Governo intenda sostituire il ruolo precedentemente svolto dal CNR in materia. In particolare, non è irrilevante sapere se il Governo intenda conservare tale competenza ad un soggetto pubblico ovvero se preveda un'apertura ai privati.

Al fine di conseguire l'interdisciplinarietà, le attività del CNR sono poi articolate in macroaree, individuate in prima applicazione nel numero di sette, ma il cui numero, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, può salire fino a quindici. Al riguardo, il presidente relatore rileva che l'individuazione di sette macroaree appare in armonia con le Linee guida del Governo sulla ricerca, anche se da alcune parti è stato suggerito di rinviarne la definizione ad opera degli organi dell'Ente riformato, a tutela della sua autonomia. Il potenziale allargamento a quindici risulta invece senz'altro eccessivo ed in controtendenza rispetto allo sforzo di focalizzare le risorse. Ritiene pertanto ragionevole l'indicazione di un numero massimo di dieci macroaree.

Quanto agli organi dell'Ente riformato, l'articolo 4 individua il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico generale e il collegio dei revisori dei conti. Con riferimento alla loro composizione, il presidente relatore anticipa fin d'ora una considerazione di carattere generale, relativa all'elevata componente di nomina ministeriale, secondo un meccanismo che potrebbe definirsi «a cascata», che rischia di confliggere con il processo autonomistico in corso. Al fine di arginare le possibili disfunzioni di una sempre più piena autonomia, ritiene infatti preferibile rafforzare i meccanismi di valutazione, sia interni che esterni, anziché riavocare poteri a livello centrale. Giudica altresì indispensabile rafforzare la rappresentanza elettiva della comunità scientifica, potenziando l'autogoverno dell'Istituto.

Entrando nel dettaglio, il presidente relatore rileva che al presidente dell'Istituto è assicurata una qualificazione particolare, sia scientifica che manageriale, in linea con l'obiettivo di assicurare un assetto altamente manageriale agli organi preposti alla gestione, riservando alla componente scientifica la formulazione di progetti e piani di attività. Al presidente è infatti fra l'altro richiesta una pluriennale esperienza nella gestione di enti pubblici o privati operanti nel settore della ricerca.

Il consiglio di amministrazione risulta ridotto nella composizione rispetto al consiglio direttivo previsto dal decreto legislativo n. 19. In esso è assicurata la presenza di membri designati dal Ministro, dalla Conferenza Stato-regioni, dall'Unione delle camere di commercio e dalla Conferenza dei rettori. Sorprende tuttavia che non sia prevista una rappresentanza del sistema imprenditoriale, atteso che sono proprio le imprese a svolgere la quasi totalità della ricerca privata nel nostro Paese. Il presidente relatore suggerisce pertanto di apportare una modifica in tal senso all'articolo 7.

Inoltre, egli ritiene che una parte dei consiglieri dovrebbe essere espressione diretta della comunità scientifica, anche al fine di non incorrere nel rischio di configurare la composizione tipica di un ente strumentale. Né gli appare corretto che il solo rappresentante della comunità scientifica sia designato dalla Conferenza dei rettori delle università ita-

liane (CRUI), che non è evidentemente espressione dell'intera comunità ma solo di quella universitaria.

Quanto ai compiti del consiglio stesso, essi risultano di maggiore peso decisionale rispetto all'ordinamento previgente, includendo la ripartizione delle risorse finanziarie, la delibera sui grandi investimenti in infrastrutture, nonché la valutazione dei risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Ente. Con specifico riguardo ai poteri di nomina, il presidente relatore precisa che il comma 1, lettera g), include fra le nomine di competenza dell'organo quella dei direttori di dipartimento che, invece, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, sembrerebbe spettare al presidente, sia pure su delibera del consiglio di amministrazione. Si impone pertanto un intervento chiarificatore. Occorrerebbe altresì integrare la lettera g) del comma 1 con la previsione della nomina dei direttori degli istituti, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 14.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento del consiglio scientifico generale, che risulta composto in maniera assai diversa rispetto al comitato di consulenza scientifica previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 19. Se il comitato di consulenza scientifica era infatti un organo di rappresentanza della comunità scientifica in quanto composto da dieci membri eletti dai ricercatori ed altri dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, il consiglio scientifico generale sembra caratterizzarsi per una rappresentanza più autoreferenziale. I suoi venti componenti sono infatti per la metà nominati dal consiglio di amministrazione; i restanti 10 sono invece designati per la metà dal presidente e per l'altra metà dal CNEL. Il comma 2 dell'articolo 8 appare tuttavia criticabile da un punto di vista di tecnica legislativa, poiché non reca espressamente l'indicazione dell'organo competente a nominare i cinque membri designati dal presidente e i cinque designati dal CNEL, anche se presumibilmente si tratta del consiglio di amministrazione medesimo; occorrerebbe altresì prevedere che una parte dei componenti del consiglio sia esterna al sistema pubblico, come già previsto per i consigli scientifici dei vari dipartimenti.

L'articolo 9 reca norme in materia di collegio dei revisori dei conti. Al riguardo, il presidente relatore segnala che mentre ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del previgente decreto legislativo n. 19 il presidente era designato dal presidente della Corte dei conti, nell'Ente riformato le funzioni di presidente sono svolte dal membro effettivo designato dal Ministro dell'economia; gli altri componenti sono invece designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 10 disciplina infine il comitato di valutazione, il cui ruolo appare di particolare rilievo nell'ottica del processo autonomistico. Proprio in tal senso, suscita qualche perplessità la scelta di attribuire al Ministro, anziché al comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), la definizione dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità, sia pure previo parere del CIVR medesimo.

Quanto alla composizione del comitato, il presidente relatore segnala l'opportunità di prevedere la partecipazione di membri stranieri, in un'ottica di internazionalizzazione della valutazione. Rileva inoltre che fra gli

otto componenti attualmente previsti, nessuno risulta di designazione del consiglio scientifico generale, nonostante che ciò sia espressamente previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), fra le attribuzioni del consiglio scientifico generale. Rimarca infine che la norma prevede una specifica durata in carica del solo presidente del comitato (quattro anni), ma non degli altri componenti.

La struttura organizzativa dell'ente riformato si articola invece nei seguenti organi: direttore generale, dipartimenti, collegio dei direttori di dipartimento, istituti e servizi amministrativi centrali. Al riguardo, il presidente relatore osserva che l'articolo 5, che reca l'elenco della suddetta struttura, sembrerebbe collocarsi più opportunamente dopo l'articolo 10, in un'ottica di maggiore sistematicità.

Il direttore generale, a differenza di quanto avveniva ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 19 (secondo cui la nomina spettava al presidente), è nominato dal consiglio di amministrazione ed ha un mandato che deve necessariamente coincidere con quello del presidente. Anche ad esso si richiede una comprovata esperienza gestionale, nonché una profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici, nell'ottica di un rigoroso rafforzamento del *management*.

L'articolo 12 è poi dedicato alla disciplina dei dipartimenti, individuati quali unità organizzative in ragione di uno per ciascuna delle macroaree di ricerca. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche. I dipartimenti sono retti da direttori, scelti sulla base di apposite procedure selettive, il cui mandato dura cinque anni, rinnovabile una sola volta. Analoga durata caratterizza il mandato dei direttori degli istituti, ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Al riguardo, il presidente relatore segnala che detta durata appare differenziata rispetto a quella degli organi di gestione dell'Ente (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico generale, collegio dei revisori, presidente del comitato di valutazione), pari a quattro anni, rinnovabile anch'essa una sola volta. Si tratta quindi di una scelta precisa, non necessariamente criticabile, ma che invita il Governo a motivare con maggiore chiarezza.

Presso ciascun dipartimento è altresì costituito un consiglio scientifico di dipartimento con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 13 istituisce poi un consiglio dei direttori di dipartimento, che altrove è peraltro definito «collegio dei direttori di dipartimento». Al riguardo, il presidente relatore suggerisce una maggiore uniformità lessicale al fine di evitare possibili confusioni. A tale organo è attribuito il compito di esprimere un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sul piano triennale di attività dell'Ente e sui relativi aggiornamenti annuali. Al riguardo, si tratta tuttavia di chiarire il significato della obbligatorietà di tale parere e degli effetti di una sua eventuale assenza, tanto più che non è previsto un termine decorso il quale il procedimento di approvazione dei piani possa proseguire ugualmente. Anche altri organi sono del resto chiamati ad esprimersi su detti piani, senza che il loro parere sia

definito «obbligatorio». Riguardo a tale organo, il presidente relatore segnala che alcuni dei soggetti auditi dalla Commissione ne ha suggerito la soppressione, in quanto in grado di condizionare il consiglio di amministrazione e comunque struttura burocratica che appesantirebbe la già complessa articolazione dell'Ente.

L'articolo 14 disciplina gli istituti, individuati quali unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca. Anch'essi sono retti da direttori, nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di procedure selettive. La loro puntuale individuazione, l'afferenza ai dipartimenti, la dislocazione sul territorio, nonché l'articolazione organizzativa sono peraltro rinviate al regolamento di organizzazione e funzionamento, senza che il decreto definisca neanche i principi cui il regolamento dovrà uniformarsi. Al riguardo, è stato tuttavia rilevato – riferisce il presidente relatore – che i tempi di approvazione dei nuovi regolamenti sarebbero troppo brevi per raggiungere un'articolata definizione della rete soprattutto nel caso di ulteriori accorpamenti: non sarebbe infatti possibile effettuare, nei brevi tempi a disposizione, studi strategici di fattibilità che tengano conto delle competenze scientifiche e della aggregabilità di strutture funzionalmente gestibili in base a missioni chiare e non nominalistiche. In tal senso, è stato quindi chiesto che la definizione della rete sia affidata all'autonomia dell'Ente.

I servizi amministrativi centrali sono individuati nel numero di due: uno per i servizi tecnici generali e uno per gli affari generali e del personale.

L'articolo 17 reca poi la disciplina dei piani triennali di attività. Le procedure di elaborazione di detti piani sono assai articolate, secondo un meccanismo ascensionale che correttamente parte dagli istituti. I piani sono infatti proposti dagli istituti al dipartimento cui afferiscono. Su tali proposte il collegio dei direttori di dipartimento esprime, come si è detto, un parere obbligatorio. Indi, i dipartimenti propongono i piani al consiglio di amministrazione. In tale fase, interviene il parere del consiglio scientifico generale, che non è tuttavia «obbligatorio». Infine, il consiglio di amministrazione delibera i piani, che sono conclusivamente approvati dal Ministro. Resta tuttavia poco chiara la previsione secondo cui il presidente indica al collegio dei direttori di dipartimento (anziché ai direttori degli istituti) le linee guida per l'elaborazione dei piani: il parere del suddetto organo interviene infatti quando i piani sono già stati elaborati, nelle loro linee essenziali, dagli istituti.

L'articolo 17 reca infine, al comma 4, le disposizioni in ordine alla determinazione degli organici di personale. Al riguardo, rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1999, si registra un'integrazione relativa alla comunicazione al Ministero dell'economia, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

L'articolo 18 individua poi le entrate del CNR, fra cui ne figurano alcune innovative: i contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi, nonché le royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know how. A tale ultimo proposito, il presidente rela-

tore rileva tuttavia che, ai sensi della vigente normativa brevettuale (su cui la Commissione ha avuto più volte modo di dissentire proponendo formulazioni alternative), il CNR non può essere titolare di brevetti.

L'articolo 19 reca a sua volta strumenti innovativi attraverso cui il CNR può svolgere le sue attività. Fra questi, la costituzione di nuove imprese con il conferimento di personale proprio, anche in costanza di rapporto, nonché l'affidamento di attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Quanto alla possibilità di partecipare o costituire consorzi e fondazioni, si registra che l'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca si estende a tutte le partecipazioni, mentre ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 1999 essa doveva essere chiesta soltanto per apporti finanziari superiori a 500 milioni di lire ovvero per quote pari o superiori al 50 per cento del capitale sociale. Resta invece fermo che per tale ultima categoria di partecipazioni occorre altresì il parere favorevole del Ministro dell'economia.

L'articolo 20 prefigura tre regolamenti interni (il regolamento di organizzazione e funzionamento; il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e il regolamento del personale), di cui stabilisce i contenuti essenziali. In molte delle audizioni svolte, riferisce il presidente relatore, è stato tuttavia lamentato il carattere centralista di tali regolamenti, la cui approvazione è demandata al Ministro, limitando così l'autonomia dell'Ente riformato.

L'articolo 21 detta invece norme in materia di personale. Al riguardo, il comma 2 prevede che il CNR possa assumere per chiamata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri nell'ambito del 6 per cento dell'organico dei ricercatori, nonché – nell'ambito del 5 per cento – dirigenti o ricercatori dipendenti da università o altre amministrazioni pubbliche. Si tratta di una norma senz'altro condivisibile, con riferimento alla quale il presidente relatore ritiene peraltro preferibile la percentuale più elevata stabilita in precedenti versioni dello schema di regolamento in quanto consentiva un maggiore rientro delle nostre migliori risorse dall'estero.

Mancano tuttavia, nell'articolo 21, indicazioni in ordine alla valorizzazione del personale anche mediante differenziazioni retributive in base al merito. Sarebbe invece auspicabile individuare meccanismi idonei a motivare i ricercatori ed introdurre efficaci sistemi di individuazione e valorizzazione delle competenze ed eccellenze.

Il decreto potrebbe altresì essere l'occasione per confermare, in attesa di una compiuta definizione del loro stato giuridico, gli attuali profili e livelli dei ricercatori, prevedendo altresì opportuni sviluppi di carriera attraverso il bando di concorsi alle fasce più elevate. Non va infatti dimenticato che tali concorsi non sono mai stati svolti, con un progressivo invecchiamento dei ricercatori nelle fasce iniziali, se non una loro fuga in altre direzioni.

L'articolo 22 prevede la mobilità con le università e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche in questo caso, il presidente relatore ritiene che si tratti di una norma senz'altro condivisibile, nell'au-

spicio che configuri la premessa di un sempre più consolidato scambio fra ricercatori pubblici e privati.

L'articolo 23 detta norme in materia di bilanci, relazioni e controlli.

L'articolo 24 dispone infine l'aggregazione di alcuni Istituti nel CNR. Si tratta dell'Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e comparato, dell'Istituto nazionale di ottica applicata (entrambi i quali manterranno denominazione e sede quali istituti del CNR), dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» e dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), che manterrà invece denominazione e sede quale dipartimento.

Con particolare riferimento all'accorpamento dell'INFM, il presidente relatore rileva che l'operazione suscita non poche perplessità. Non solo si tratta infatti di un istituto nato appena otto anni fa, su iniziativa del primo Governo Berlusconi, quale evoluzione del precedente Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, ma esso costituisce altresì un modello gestionale particolarmente apprezzabile. La completa integrazione fra personale proprio (peraltro assai esiguo) e personale universitario associato nella formulazione e attuazione dei programmi ne fa infatti un modello peculiare la cui esperienza non dovrebbe essere dispersa. Con poche centinaia di unità di personale, l'Istituto riesce infatti ad avvalersi, per le proprie ricerche, di oltre 2.000 professori universitari, sviluppando un modello di efficienza e prontezza di esecuzione che ben si addice all'accesso ai bandi europei. Il CNR svolge invece la propria attività di ricerca pressoché esclusivamente con personale proprio, tanto più che i legami con l'università sono andati progressivamente riducendosi anche a causa della contrazione dei finanziamenti. Né va dimenticato che l'INFM, coniugando ricerca di base con trasferimento al sistema produttivo, rappresenta un esempio di gestione assai agile con il mondo imprenditoriale. Qualora si confermasse l'orientamento all'accorpamento, occorrerebbe quindi quanto meno espletare prima le procedure di riordino del CNR affinché l'accorpamento medesimo abbia luogo solo dopo la nuova configurazione di equilibrio determinata dalla riforma. È infatti indispensabile che l'integrazione fra personale proprio ed universitario possa continuare in piena concertazione con il Ministero ed in complementarietà e sinergia con il CNR riformato.

Vengono invece scorporati dal CNR gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e fisica dello spazio interplanetario, che confluiscono nell'Istituto nazionale di astrofisica.

Il presidente relatore passa così ad illustrare la proposta di riordino dell'INAF, con riferimento alla quale, sottolinea, valgono gran parte delle considerazioni già svolte con riferimento al CNR, atteso che il relativo schema di decreto ripercorre il medesimo tracciato ed appresta i medesimi strumenti.

Egli si sofferma tuttavia sui risparmi che il Governo si attende di conseguire dal riordino dell'Istituto, in particolare attraverso la riduzione del numero dei dipartimenti da tre a due, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da sette a cinque, nonché la soppressione dei consigli di osservatorio esistenti. Il risparmio previsto ammonta a

55.000 euro. Egli ricorda tuttavia che, a fronte di queste riduzioni di spesa, vi sarà un incremento dovuto all'aumento di tre unità del numero dei componenti del consiglio scientifico. Il previsto accorpamento nell'INAF di tre istituti del CNR non comporta invece oneri: è infatti prevista la decadenza degli attuali consigli e comitati, mentre è previsto che all'atto dell'accorpamento si trasferiscano le risorse per il trattamento economico del personale nonché gli immobili e le attrezzature scientifiche utilizzate dagli istituti stessi. Si tratta tuttavia di tematica delicata, su cui il presidente relatore annuncia che si soffermerà più avanti. L'istituzione di un ulteriore consiglio scientifico di dipartimento, oltre a quello già esistente, comporta invece un aumento di spesa che il Governo intende coprire con i risparmi conseguenti alla soppressione dei consigli di osservatorio.

Il presidente relatore entra quindi nel dettaglio delle tematiche specifiche dell'INAF.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, prevede una composizione del consiglio di amministrazione di esclusiva nomina ministeriale, fra personalità di alto profilo scientifico o tecnico-amministrativo. Al riguardo, egli sottolinea tuttavia non solo l'accentramento del potere decisionale a livello centrale (in passato fra i membri del consiglio direttivo comparivano anche personalità elette fra gli astronomi, i professori e i ricercatori universitari), ma anche l'assenza di ogni riferimento ad una particolare qualificazione scientifica e competenza nel settore di attività dell'INAF. Suggerisce pertanto di modificare in tal senso la disposizione indicata, eventualmente aumentando il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Quanto al numero dei dipartimenti, rileva che una parte essenziale e qualificante dell'attività dell'INAF riguarda grandi progetti strumentali e imprese a carattere nazionale, cui occorrerebbe dedicare un dipartimento *ad hoc*.

Considerata la natura monodisciplinare dell'INAF, ritiene inoltre preferibile prevedere un solo consiglio scientifico, eventualmente istituendo nei singoli dipartimenti meri comitati con compiti di supporto e consulenza ai direttori. Sul punto, non appare infatti opportuno mutuare il modello adottato per il CNR che, a differenza dell'INAF, si caratterizza per una accentuata pluridisciplinarietà.

Sollecita poi a dedicare particolare attenzione al personale dell'Istituto. Quello attualmente in servizio e dedito a compiti di ricerca afferisce infatti al comparto universitario. A regime, lo schema di decreto prevede invece che le nuove assunzioni siano disciplinate secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. Il personale attualmente in servizio presso gli istituti del CNR che verrebbero accorpati all'Istituto afferisce a sua volta al comparto della ricerca. Appare pertanto del tutto improprio, nonché evidente fonte di tensioni interne, prevedere la coesistenza nel medesimo ente di personale che, a parità di funzioni, afferisce a comparti diversi, che assicurano fra l'altro un diverso trattamento giuridico ed economico. In tal senso, appare dunque necessario consentire quanto meno, al

personale attualmente in servizio presso l'Istituto, di optare se entrare o meno nel comparto della ricerca, evidentemente a tal fine prevedendo idonea copertura finanziaria.

Il trasferimento delle strutture del CNR all'INAF comporta poi alcune difficoltà di carattere sia operativo che finanziario e patrimoniale, cui occorre trovare idonea soluzione. Gli istituti del CNR non sono infatti proprietari del patrimonio mobiliare e immobiliare in uso, che appartiene invece all'ente centrale. Non solo, ma gli istituti di astrofisica sono tutti collocati all'interno di strutture che ospitano anche altri istituti. Occorre pertanto dedicare particolare attenzione al trasferimento di detto patrimonio, senza oneri per l'INAF, eventualmente attraverso idonei protocolli d'intesa e convenzioni per l'uso di attrezzature comuni.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti dell'INAF, l'attività degli istituti del CNR deve inoltre essere gestita secondo i regolamenti attualmente in vigore presso il CNR stesso. Gli attuali regolamenti dell'INAF appaiono infatti del tutto inadatti, non solo perché il personale appartiene a comparti diversi, ma anche perché la gestione amministrativo-contabile è fortemente decentralizzata. Occorre quindi che una parte del personale amministrativo del CNR sia assegnata all'INAF, insieme all'uso di una parte degli uffici dell'attuale sede centrale. Ciò, anche al fine di consentire un più agevole trasferimento di documentazione e informazione.

Sulla base delle articolate osservazioni che precedono, il presidente relatore ritiene dunque di poter suggerire, su entrambi i provvedimenti, l'espressione delle seguenti osservazioni favorevoli con rilievi, dichiarandosi peraltro disponibile a raccogliere eventuali altri suggerimenti che dovessero emergere nel corso della discussione generale:

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto di riordino del CNR,

valutati positivamente:

la scelta del Governo di adeguare gli enti di ricerca al mutato contesto europeo, così da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali,

il perseguimento dell'obiettivo di una massa critica necessaria ad attingere ai finanziamenti, in considerazione del fatto che il VI Programma quadro dell'Unione europea concentra i finanziamenti proprio su reti di eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare,

la scelta di dotare l'Istituto di strutture omogenee idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri, mantenendone comunque inalterata la natura generalista,

l'individuazione nel «dipartimento» dell'elemento di snodo fra l'organo di gestione e la rete scientifica,

il mantenimento degli «istituti» quali unità organizzative scientifiche incaricate in prima battuta dell'attività di ricerca, anche se coordinati in dipartimenti ed integrati su base interdisciplinare,

preso atto che:

l'intervento consente una riqualificazione della spesa, attraverso la riduzione del numero di organi sia collegiali che individuali, tale da aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca,

tali riduzioni consentono risparmi di spesa pari a 2.691.600 euro, da cui vanno tuttavia detratti i costi derivanti dalle nuove strutture previste, pari a 1.225.000 euro, liberando così un totale di 1.466.600 euro,

la relazione tecnico-finanziaria destina tuttavia i suddetti 1.466.600 euro a coprire i costi derivanti dall'istituzione delle nuove strutture del CNR che saranno previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sì da rendere incerto se tale somma sarà effettivamente destinata ad attività di ricerca, ovvero, ancora una volta, al funzionamento delle strutture,

si esprime favorevolmente con i seguenti rilievi:

1. all'articolo 3, comma 1, pur comparando un'elencazione delle attività del CNR assai più ricca di quella recata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 19 del 1999, scompare l'attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, senza che venga fornita alcuna indicazione su come il Governo intenda sostituire il ruolo precedentemente svolto dal CNR in materia. Si sollecita pertanto un chiarimento,

2. all'articolo 3, comma 2, sono invece individuate le macroaree in cui si articolano le attività del CNR al fine di conseguire l'interdisciplinarietà. Al riguardo, si rileva che l'individuazione di sette macroaree in prima applicazione appare in armonia con le Linee guida del Governo sulla ricerca. Il potenziale allargamento a quindici risulta invece eccessivo ed in controtendenza rispetto allo sforzo di focalizzare le risorse. Si ritiene pertanto ragionevole l'indicazione di un numero massimo di dieci macroaree,

3. all'articolo 4 sono elencati gli organi dell'ente riformato. Con riferimento alla loro composizione, si registra un'elevata componente di nomina ministeriale, secondo un meccanismo che potrebbe definirsi «a cascata», che rischia di confliggere con il processo autonomistico in corso. Al fine di arginare le possibili disfunzioni di una sempre più piena autonomia, appare infatti preferibile rafforzare i meccanismi di valutazione, sia interni che esterni, anziché riavocare poteri a livello centrale. Appare altresì indispensabile rafforzare la rappresentanza elettiva della comunità scientifica, potenziando l'autogoverno dell'Istituto,

4. all'articolo 5 sono elencate le strutture organizzative del CNR. Tale articolo, ai fini di una migliore sistematicità, sembrerebbe tuttavia collocarsi meglio dopo l'articolo 10,

5. all'articolo 6, comma 1, lettera c), si suggerisce una riflessione sull'opportunità che il Presidente indirizzi effettivamente al collegio dei

direttori di dipartimento le linee guida per l'elaborazione del piano triennale,

6. all'articolo 7 sorprende che non sia prevista una rappresentanza del sistema imprenditoriale, atteso che sono proprio le imprese a svolgere la quasi totalità della ricerca privata nel nostro Paese. Si suggerisce pertanto di apportare una modifica in tal senso. Inoltre, una parte dei consiglieri dovrebbe essere espressione diretta della comunità scientifica, anche al fine di non incorrere nel rischio di configurare la composizione tipica di un ente strumentale. Né appare corretto che il solo rappresentante della comunità scientifica sia designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che non è evidentemente espressione dell'intera comunità ma solo di quella universitaria. Quanto ai compiti del consiglio stesso, ed in particolare ai poteri di nomina, occorre precisare che il comma 1, lettera g), include fra le nomine di competenza dell'organo quella dei direttori di dipartimento che, invece, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, sembrerebbe spettare al presidente, sia pure su delibera del consiglio di amministrazione. Si impone pertanto un intervento chiarificatore. Occorrerebbe altresì integrare la lettera g) del comma 1 con la previsione della nomina dei direttori degli istituti, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 14,

7. all'articolo 8, comma 2, si rileva la mancata indicazione dell'organo competente a nominare i cinque membri del consiglio scientifico generale designati dal presidente e i cinque designati dal CNEL, anche se presumibilmente si tratta del consiglio di amministrazione; occorrerebbe altresì prevedere che una parte dei componenti del consiglio sia esterna al sistema pubblico, come già previsto per i consigli scientifici dei vari dipartimenti,

8. all'articolo 10 suscita qualche perplessità la scelta di attribuire al Ministro, anziché al comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), la definizione dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità, sia pure previo parere del CIVR medesimo. Quanto alla composizione del comitato di valutazione, si segnala l'opportunità di prevedere la partecipazione di membri stranieri, in un'ottica di internazionalizzazione della valutazione. Si rileva inoltre che fra gli otto componenti attualmente previsti, nessuno risulta di designazione del consiglio scientifico generale, nonostante che ciò sia espressamente previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), fra le attribuzioni del consiglio scientifico generale. Si rimarca infine che la norma prevede una specifica durata in carica del solo presidente del comitato (quattro anni), ma non degli altri componenti,

9. all'articolo 12 sono disciplinati i dipartimenti, individuati quali unità organizzative in ragione di uno per ciascuna delle macroaree di ricerca. Al riguardo, si rileva l'esigenza che ad essi non vengano attribuiti compiti diversi da quelli di coordinamento e programmazione, determinando uno spostamento verso l'alto del baricentro della rete scientifica e prevaricazioni gerarchiche. In tal senso, appare dunque opportuno un chiarimento, a tutela dell'autonomia scientifica, ma anche amministrativa e organizzativa, degli istituti. Si segnala altresì che la durata in carica dei

direttori di dipartimento (cinque anni rinnovabili una volta) – così come quella dei direttori di istituto – appare differenziata rispetto a quella degli organi di gestione dell'Ente (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico generale, collegio dei revisori, presidente del comitato di valutazione), pari a quattro anni, rinnovabile anch'essa una sola volta. Si suggerisce pertanto un approfondimento,

10. all'articolo 13, recante la disciplina del consiglio dei direttori di dipartimento, si rileva che detto organo è altrove definito «collegio dei direttori di dipartimento». Al riguardo, si suggerisce pertanto una maggiore uniformità lessicale al fine di evitare possibili confusioni. Si sollecita altresì una riflessione sulla obbligatorietà del parere che il collegio è chiamato a rendere sul piano triennale, tanto più che non è previsto un termine decorso il quale il procedimento di approvazione dei piani possa proseguire ugualmente,

11. all'articolo 14, che disciplina gli istituti, si sollecita una riflessione sull'opportunità che la loro puntuale individuazione, l'afferenza ai dipartimenti, la dislocazione sul territorio, nonché l'articolazione organizzativa siano effettivamente rinviate al regolamento di organizzazione e funzionamento, senza che il decreto definisca neanche i principi cui il regolamento dovrà uniformarsi. I tempi di approvazione dei nuovi regolamenti rischiano infatti di essere troppo brevi per raggiungere un'articolata definizione delle rete soprattutto nel caso di ulteriori accorpamenti,

12. all'articolo 18, che individua fra le entrate del CNR i contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi, nonché le *royalties* provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di *know how*, si rileva che, ai sensi della vigente normativa brevettuale (su cui la Commissione ha avuto più volte modo di dissentire proponendo formulazioni alternative), il CNR non può essere titolare di brevetti,

13. all'articolo 20, che reca le procedure di approvazione dei tre regolamenti interni, si suggerisce una riflessione sull'opportunità di rimettere effettivamente al Ministro il potere di approvazione definitiva, che rischia di compromettere l'autonomia dell'Ente riformato,

14. all'articolo 21, si osserva che la percentuale più elevata stabilita in precedenti versioni dello schema di regolamento per la chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri consentiva un maggiore rientro delle nostre migliori risorse dall'estero. Mancano peraltro, nell'articolo stesso, indicazioni in ordine alla valorizzazione del personale anche mediante differenziazioni retributive in base al merito. Sarebbe invece auspicabile individuare meccanismi idonei a motivare i ricercatori ed introdurre efficaci sistemi di individuazione e valorizzazione delle competenze ed eccellenze. Il decreto potrebbe altresì essere l'occasione per confermare, in attesa di una compiuta definizione del loro stato giuridico, gli attuali profili e livelli dei ricercatori, prevedendo altresì opportuni sviluppi di carriera attraverso il bando di concorsi alle fasce più elevate. Non va infatti dimenticato che tali concorsi non sono mai stati svolti, con un progressivo invecchiamento dei ricercatori nelle fasce iniziali, se non una loro fuga in altre direzioni,

15. all'articolo 24, comma 1, che dispone l'aggregazione di alcuni Istituti nel CNR, si rileva che l'accorpamento dell'INFM suscita non poche perplessità. Non solo si tratta infatti di un istituto nato appena otto anni fa, su iniziativa del primo Governo Berlusconi, quale evoluzione del precedente Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, ma esso costituisce altresì un modello gestionale particolarmente apprezzabile. La completa integrazione fra personale proprio (peraltro assai esiguo) e personale universitario associato nella formulazione e attuazione dei programmi ne fa infatti un modello peculiare la cui esperienza non dovrebbe essere dispersa. Con poche centinaia di unità di personale, l'Istituto riesce infatti ad avvalersi, per le proprie ricerche, di oltre 2.000 professori universitari, sviluppando un modello di efficienza e prontezza di esecuzione che ben si addice all'accesso ai bandi europei. Il CNR svolge invece la propria attività di ricerca pressoché esclusivamente con personale proprio, tanto più che i legami con l'università sono andati progressivamente riducendosi anche a causa della contrazione dei finanziamenti. Né va dimenticato che l'INFM, coniugando ricerca di base con trasferimento al sistema produttivo, rappresenta un esempio di gestione assai agile con il mondo imprenditoriale. Qualora si confermasse l'orientamento all'accorpamento, occorrerebbe quindi quanto meno espletare prima le procedure di riordino del CNR affinché l'accorpamento medesimo abbia luogo solo dopo la nuova configurazione di equilibrio determinata dalla riforma. È infatti indispensabile che l'integrazione fra personale proprio ed universitario possa continuare in piena concertazione con il Ministero ed in complementarietà e sinergia con il CNR riformato».

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto di riordino dell'INAF,

richiamate le considerazioni di carattere generale espresse nel parere reso sullo schema di riordino del CNR,

si esprime favorevolmente con i seguenti rilievi:

1. all'articolo 7, comma 2, che disciplina la composizione del consiglio di amministrazione, si rileva non solo l'accentramento del potere decisionale a livello centrale, ma anche l'assenza di ogni riferimento ad una particolare qualificazione scientifica e competenza nel settore di attività dell'INAF. Si suggerisce pertanto di modificare in tal senso la disposizione indicata, eventualmente aumentando il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,

2. all'articolo 12, comma 1, che individua nel numero di due i dipartimenti, si rileva che una parte essenziale e qualificante dell'attività dell'INAF riguarda grandi progetti strumentali e imprese a carattere nazionale, cui occorrerebbe dedicare un dipartimento *ad hoc*,

3. all'articolo 12, comma 5, che prevede un consiglio scientifico di dipartimento presso ciascun dipartimento, si osserva che – considerata la

natura monodisciplinare dell'INAF – sarebbe preferibile prevedere un solo consiglio scientifico, eventualmente istituendo nei singoli dipartimenti meri comitati con compiti di supporto e consulenza ai direttori. Sul punto, non appare infatti opportuno mutuare il modello adottato per il CNR che, a differenza dell'INAF, si caratterizza per una accentuata pluridisciplinarietà,

4. all'articolo 20, che reca norme in materia di personale, si rileva che quello attualmente in servizio e dedito a compiti di ricerca afferisce infatti al comparto universitario. A regime, lo schema di decreto prevede invece che le nuove assunzioni siano disciplinate secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca. Il personale attualmente in servizio presso gli istituti del CNR che verrebbero accorpati all'Istituto afferisce a sua volta al comparto della ricerca. Appare pertanto del tutto improprio, nonché evidente fonte di tensioni interne, prevedere la coesistenza nel medesimo ente di personale che, a parità di funzioni, afferisce a comparti diversi, che assicurano fra l'altro un diverso trattamento giuridico ed economico. In tal senso, appare dunque necessario consentire quanto meno, al personale attualmente in servizio presso l'Istituto, di optare se entrare o meno nel comparto della ricerca, evidentemente a tal fine prevedendo idonea copertura finanziaria,

5. all'articolo 23, comma 1, che dispone la confluenza nel patrimonio e nel personale dell'INAF del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché del personale degli istituti del CNR scorporati, si registrano difficoltà di carattere sia operativo che finanziario e patrimoniale, cui occorre trovare idonea soluzione. Gli istituti del CNR non sono infatti proprietari del patrimonio mobiliare e immobiliare in uso, che appartiene invece all'ente centrale. Non solo, ma gli istituti di astrofisica sono tutti collocati all'interno di strutture che ospitano anche altri istituti. Occorre pertanto dedicare particolare attenzione al trasferimento di detto patrimonio, senza oneri per l'INAF, eventualmente attraverso idonei protocolli d'intesa e convenzioni per l'uso di attrezzature comuni. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti dell'INAF, l'attività degli istituti del CNR deve inoltre essere gestita secondo i regolamenti attualmente in vigore presso il CNR stesso. Gli attuali regolamenti dell'INAF appaiono infatti del tutto inadatti, non solo perché il personale appartiene a comparti diversi, ma anche perché la gestione amministrativo-contabile è fortemente decentralizzata. Occorre quindi che una parte del personale amministrativo del CNR sia assegnata all'INAF, insieme all'uso di una parte degli uffici dell'attuale sede centrale. Ciò, anche al fine di consentire un più agevole trasferimento di documentazione e informazione».

Il dibattito si apre con l'intervento del senatore MODICA che ritiene necessario dedicare al tema in discussione un tempo adeguato e, pertanto, chiede al Presidente relatore di verificare la possibilità di non procedere alla votazione dei pareri nella presente seduta.

Entrando nel merito della relazione, precisa che, pur concordando su molti aspetti, non ne condivide, tuttavia, lo spirito generale poiché dubita

che i decreti in esame possano effettivamente giovare al sistema della ricerca pubblica italiana.

Svolge, indi, alcune osservazioni di carattere generale con particolare riferimento al decreto di riordino del CNR, di cui gradirebbe che si tenesse conto nel parere.

Rileva, innanzitutto, la necessità che il decreto tenga adeguatamente in considerazione la natura di ente autonomo del CNR, così come risulta sia dalla Costituzione che dalla legislazione ordinaria.

Critica, altresì, la mancanza di un adeguato livello di flessibilità della struttura organizzativa e sottolinea come l'introduzione del dipartimento, lungi dal costituire un efficace snodo tra il consiglio di amministrazione e la rete degli istituti, finisca col determinare un mero allungamento della catena di comando. Ciò rischia di favorire una dilatazione dei tempi di decisione che, soprattutto nel campo della ricerca, può portare a gravi costi in termini di perdita di alcuni campi di ricerca.

Valuta con sfavore, inoltre, la circostanza che il decreto intervenga a disciplinare anche materie devolute alla contrattazione.

Riguardo al relativo schema di parere, non condivide alcuni passaggi della premessa in cui si dà una valutazione positiva del decreto. In particolare, sottolinea che non sia corretto giustificare la riforma in base al mutato contesto europeo, poiché, in effetti, l'unico mutamento di rilievo è dato dalle regole relative ai finanziamenti comunitari, che peraltro rappresentano appena il 5 per cento dei finanziamenti per la ricerca. Dubita, inoltre, che la struttura per dipartimenti si possa rilevare particolarmente efficace ad attrarre nuovi investimenti esteri, poiché l'appesantimento burocratico che ne deriva è destinato a condurre a risultati opposti.

Fra i punti di maggior debolezza del decreto, vi è poi quello di prefigurare un'ennesima riforma che tocca una struttura da poco uscita da un profondo processo di riordino giustificandola, fra l'altro, con un risparmio di risorse che, tuttavia, risulta eccessivamente esiguo, come peraltro evidenziato anche nello schema di parere, se rapportato all'entità del bilancio dell'Ente (circa l'1,5 per mille). Né sono a suo giudizio correttamente calcolati i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organi collegiali atteso che, a fronte di ciò, vi è anche un corrispondente aumento relativo ad altri organi.

Inoltre, in riferimento al secondo punto dello schema di parere, sottolinea come la struttura in macroaree, lungi dal favorire il conseguimento dell'interdisciplinarietà, rischia di costituire un arretramento rispetto alla disciplina vigente che aveva avuto il pregio di eliminare i comitati di consulenza disciplinare, consentendo la massima flessibilità interdisciplinare.

Passando a considerare il terzo punto, concorda sul fatto che il meccanismo di nomine ministeriali «a cascata» contrasta con il rispetto del principio dell'autonomia.

Soffermandosi sul sesto punto, condivide l'opportunità di prevedere un'effettiva rappresentanza della comunità scientifica nell'organo di governo dell'Ente che, peraltro, a suo giudizio è richiesta dalla stessa legge delega. Una composizione interamente esterna del consiglio di ammini-

strazione confermerebbe del resto il timore che il CNR si configuri come ente strumentale. Condivide inoltre l'osservazione secondo cui la CRUI rappresenta solo una parte del mondo scientifico.

Sull'ottavo punto, condivide l'opportunità che il comitato di valutazione preveda tra i suoi membri anche esperti di nazionalità estera, tanto che potrebbe addirittura ipotizzarsi una composizione interamente straniera. Ritiene, inoltre, poco chiara la ragione per la quale nessun membro del comitato di valutazione sia designato dal consiglio scientifico generale.

Per quanto concerne il nono punto, è d'accordo che ai dipartimenti non debbano essere attribuite funzioni di gestione e di organizzazione, bensì solo di coordinamento e programmazione. In particolare, sottolinea l'inopportunità di duplicare funzioni già attribuite ad altra sede. Ritiene inoltre indispensabile confermare l'autonomia scientifica, organizzativa e amministrativa degli istituti. Più in generale, sottolinea come prevedere un ulteriore intervento normativo in un settore già coinvolto da un importante processo di riordino possa condurre al blocco dell'attività di ricerca.

Sull'undicesimo punto, conviene sull'inopportunità che la disciplina di una materia così delicata come l'articolazione degli istituti sia interamente demandata al regolamento di organizzazione e funzionamento.

Concorda, indi, con il richiamo critico all'attuale normativa sui brevetti operato nel dodicesimo punto.

In riferimento al quattordicesimo punto, ritiene che debba essere garantita l'area rimessa alla contrattazione.

Per quanto concerne il quindicesimo punto, condivide infine le perplessità circa l'accorpamento dell'INFM al CNR. Ritiene, tuttavia, che le stesse considerazioni dovrebbero svolgersi per gli altri Istituti che si intenderebbe accorpate al CNR ed in particolare per l'Istituto papirologico «G. Vitelli».

Il senatore TESSITORE dà atto al Presidente relatore di aver svolto una relazione introduttiva estremamente analitica e di aver presentato schemi di pareri ad essa conseguenti. Non ritiene tuttavia auspicabile, in nome di una astratta continuità con il passato, perseverare nell'errore anche qualora l'esperienza passata si sia dimostrata inefficace.

Ricordando poi di essersi a suo tempo opposto all'abolizione dei comitati di valutazione del CNR in quanto elemento di garanzia del carattere generalista dell'Ente, egli si sofferma quindi sulla articolazione dell'Istituto in macroaree. Al riguardo, rileva che l'alternativa consiste nel sopprimerle, in linea di continuità con il passato, mantenendo all'Istituto la sua flessibilità, ovvero – qualora si ritenga di confermarle – nel rivederne l'articolazione. La proposta dell'articolo 3, comma 2, appare infatti del tutto inaccettabile non solo in quanto rappresenta un eccessivo appiattimento sull'attualità contingente dettata dal VI Programma quadro europeo ma anche e soprattutto in quanto destina una sola macroarea al settore umanistico, negandone quindi le molteplici specificità. Si tratta pertanto di un'articolazione del tutto semplicistica, in contraddizione fra l'altro con

i principi della ricerca contemporanea, intesa come interazione fra saperi positivi.

Quanto poi all'accorpamento dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» nel CNR, invita quanto meno ad assicurarne la denominazione e sede quale dipartimento dell'Ente riformato, in analogia a quanto disposto per l'INFM.

Egli lamenta indi la scarsa sistematicità dell'intervento riformatore, limitato solo a tre istituti del comparto della ricerca. Anche qualora la scelta fosse di procedere per parti, è infatti indispensabile che ciò avvenga solo dopo una chiara esposizione delle linee complessive di riordino. Altrimenti, anche al di là delle migliori intenzioni, si pongono infatti le premesse per conseguenze imprevedibili.

Infine, egli stigmatizza l'impostazione centralistica del riordino che contrasta con l'autonomia degli enti, ricordando in proposito che l'autonomia non è solo quella delle parti del sistema, bensì quella del sistema nel suo complesso.

Invita quindi conclusivamente il presidente relatore a rafforzare, nello schema di parere relativo al CNR, il riferimento al carattere non strumentale dell'Ente, nonché ad inserire un richiamo sulla impropria articolazione in macroaree.

Ha la parola la senatrice Vittoria FRANCO che rivolge preliminarmente al Presidente relatore il suo apprezzamento per l'esposizione introduttiva svolta ed in particolare per aver tenuto conto delle principali sollecitazioni emerse durante le audizioni. Precisa, inoltre, di sottoscrivere pienamente gli interventi dei senatori Modica e Tessitore.

Ritiene tuttavia opportuno svolgere alcune riflessioni sugli aspetti di metodo che hanno condotto all'approvazione degli schemi di decreto, ricordando in particolare come il ministro Moratti abbia disatteso l'impegno, assunto anche dinanzi alla Commissione, di consultare previamente la comunità scientifica.

Il decreto di riordino del CNR in particolare interviene inoltre in un settore delicato già oggetto della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 19 del 1999, di cui non si è neppure in grado di valutare i risultati. Non si comprende, dunque, l'urgenza dell'intervento che, peraltro, ha dovuto fare i conti con la dichiarazione di illegittimità da parte del TAR sul commissariamento.

Tale intervento determina una sensazione di precarietà da parte del mondo della ricerca che, aggiungendosi alla sempre maggiore riduzione delle risorse pubbliche per la ricerca, può portare ad effetti destabilizzanti. Ritiene, così come è emerso nelle audizioni, che la questione cruciale per la ricerca sia data dalla scarsità delle risorse finanziarie e che la riforma non sia, in un simile contesto, opportuna.

Passando ad illustrare alcune considerazioni di merito, l'oratrice ritiene che l'appesantimento burocratico che ne risulta non sia in armonia con gli stessi obiettivi del decreto, mentre, di contro, sarebbe auspicabile prevederne un sensibile snellimento.

Critica, inoltre, la scelta di non coinvolgere i rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione dell'Ente finendo così per comprometterne l'autonomia, mentre l'autogoverno rappresenta un principio irrinunciabile. Vengono, in particolare, ad essere mortificati i ricercatori del CNR che non sono senz'altro rappresentati dalla CRUI.

Non è chiaro, inoltre, quali criteri siano stati seguiti per la definizione delle macroaree. L'interdisciplinarietà non può, in effetti, essere imposta per via legislativa. In particolare, prendendo spunto dall'intervento del senatore Tessitore, appare criticabile l'accorpamento in un'unica macroarea di tutte le scienze sociali ed umanistiche, secondo scelte che sembrano dettate dalla scarsa conoscenza della realtà della ricerca.

Per quanto concerne, in particolare, l'Istituto papirologico «G. Vitelli», qualora si ritenga assolutamente necessario provvedere ad un accorpamento, suggerisce che ciò avvenga non con il CNR, bensì con l'università di Firenze in modo da mantenere l'identità dell'Istituto.

Sottolinea che, da un punto di vista finanziario, il risparmio che si prevede di ottenere dall'accorpamento degli istituti sia di entità talmente esigua da non poter costituire di per sé una valida giustificazione dell'intervento. Conclude, quindi, sostenendo che il decreto in esame rischia di compromettere la fisionomia del CNR come ente non strumentale rendendolo subalterno al Ministro, senza che neanche si possano rinvenire evidenti benefici finanziari.

Il senatore D'ANDREA esprime a sua volta apprezzamento per l'ampia e circostanziata esposizione introduttiva del presidente relatore, che mette la Commissione nelle condizioni migliori per esprimere le proprie osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa.

Egli ricorda tuttavia che il ministro Moratti non ha corrisposto all'invito della Commissione di offrire un'indicazione preventiva sulle modalità con cui intendeva esercitare la delega recata dalla legge n. 137 del 2002. Una riflessione collegiale in anticipo rispetto alla presentazione degli schemi di decreto sarebbe invece risultata utile, anche allo stesso Governo, per elaborare progetti di riordino se non già condivisi quanto meno accettati in termini *bipartisan*, ridurre l'impatto negativo di alcune disposizioni ed assicurare un *iter* di approvazione più celere. Il Ministro ha invece fatto una scelta metodologica diversa, sicché ora non può certo rimproverare all'opposizione, che non è stata coinvolta in un processo di corresponsabilizzazione delle scelte, di amplificare il dissenso che il riordino ha provocato nella comunità scientifica.

Egli ritiene poi che la riapertura dei termini per la delega legislativa operata con la legge n. 137 del 2002 sia stata del tutto impropria, tanto più in quanto connessa al richiamo ai medesimi principi e criteri direttivi originariamente contenuti nella prima legge Bassanini. Ciò trascura infatti la non irrilevante modifica operata nell'ordinamento costituzionale dal nuovo Titolo V della Costituzione, che ha introdotto una significativa competenza regionale in materia di ricerca. Così facendo, il Governo rischia quindi di incorrere in una dichiarazione di illegittimità costituzionale,

che avrebbe invece evitato procedendo – quanto meno con riferimento al riordino del CNR – ad una modifica testuale del decreto legislativo n. 19 del 1999. Inoltre, la riapertura dei termini per ulteriori 18 mesi, rispetto alla delega già prevista dalla prima legge Bassanini, configura un esproprio quasi definitivo della potestà legislativa del Parlamento. Infine, resta incerto se con la legge n. 137 il Governo abbia inteso escludere il CNR e l'INAF dall'applicazione delle ultime due leggi finanziarie.

Passando agli schemi di parere avanzati dal Presidente relatore, egli rileva anzitutto che l'opposizione manifesta interesse affinché la Commissione esprima le proprie osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa ed in tal senso si dichiara disponibile a garantirne le condizioni procedurali. Ritiene tuttavia difficile concludere l'esame questa sera e suggerisce un rinvio alla giornata di giovedì.

Quanto al merito, egli ritiene indispensabile sottolineare il carattere non strumentale di entrambi gli enti riformati onde non alimentare i dubbi già innescati con un meccanismo di nomine centralistiche, correttamente definite dallo stesso Presidente relatore «a cascata».

Giudica poi importante svincolare gli istituti (così come gli atenei) dalla contingenza dei bilanci annuali, consolidando invece il concorso dello Stato alla ricerca pubblica in termini sufficienti a garantire l'indispensabile programmazione.

Assume infine rilievo strategico il recupero di centralità da parte della comunità scientifica. A fronte di un'operazione che consegue risparmi di spesa indubbiamente limitati e che interviene a brevissima distanza dalla precedente riforma, di cui non è stato ancora possibile valutare i risultati, sorge infatti il sospetto che essa serva solo a liquidare gli attuali vertici ed assicurare il controllo del Governo sulla nomina della nuova rete scientifica. Auspica pertanto che il Ministro voglia fugare almeno questo sospetto, assicurando il pieno coinvolgimento della comunità scientifica nelle nuove nomine.

Il senatore DELOGU dichiara il proprio apprezzamento per il progetto di riordino e per l'approfondita analisi svolta dal Presidente relatore, di cui condivide proposte e prospettive.

In particolare, concorda con il punto 14 della proposta di parere sul CNR, laddove si sollecita una percentuale più elevata per la chiamata diretta di ricercatori e dirigenti. Si associa altresì all'auspicio di una più significativa valorizzazione del personale anche attraverso differenze retributive basate sul merito, nonché di un rafforzamento della comunità scientifica interna intesa come valorizzazione delle risorse umane del CNR.

Quanto al punto 15 della medesima proposta di parere, dichiara di concordare in pieno con le osservazioni relative all'accorpamento dell'INFM nel CNR. Conviene peraltro con la proposta avanzata dalla senatrice Vittoria Franco di prevedere modalità specifiche per l'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Si sofferma infine sul commissariamento del CNR disposto dal Governo ed indi respinto dal TAR, sottolineando la delicatezza della

fase di transizione e la necessità di un vertice caratterizzato da estrema snellezza.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il vice ministro POSSA, il quale ringrazia a sua volta il Presidente relatore per l'approfondito lavoro di analisi, nonché gli intervenuti per il significativo contributo offerto.

Al senatore Modica conferma poi il cambiamento del contesto europeo, segnatamente in termini di competitività.

L'Italia si caratterizza poi per una scarsa capacità di svolgere un ruolo di committenza ed in tal senso va letta la nuova articolazione del CNR in dipartimenti. Né va dimenticata l'esigenza di concentrazione su reti di eccellenza, che impone una capacità manageriale idonea a promuovere il coordinamento programmatico della ricerca. In questo senso, i dipartimenti del CNR sono stati individuati quali sede di riorientamento disciplinare, di ricollocazione delle risorse e di contrasto della polverizzazione.

La ricerca negli enti è del resto attività ben diversa dalla ricerca svolta nelle università. Quest'ultima svolge infatti una funzione di presidio disciplinare ed è finalizzata al trasferimento di conoscenze. La prima è volta invece a creare centri di eccellenza, in un'ottica di internazionalizzazione, anche al fine di investire masse critiche di risorse nel contesto competitivo europeo. Si impone pertanto un livello intermedio di *management*, che la riforma ha appunto inteso individuare nei dipartimenti.

Egli nega poi che il riordino si ponga in termini autoreferenziali e confligga con l'autonomia degli enti di ricerca. Se da un lato è infatti vero che le nomine hanno prevalentemente origine ministeriale, dall'altro esse riguardano comunque esperti della comunità scientifica, cui si richiede anche un'esperienza gestionale per i motivi summenzionati. La programmazione delle attività segue a sua volta un meccanismo *bottom up*, che valorizza l'autonomia della rete scientifica, nel rispetto delle compatibilità economiche. Il modello delineato non si differenzia del resto dai principali referenti europei, tranne che da quello tedesco, che ha però una diversa tradizione storica.

Agli intervenuti replica altresì il presidente relatore ASCIUTTI il quale osserva anzitutto – con riferimento alla richiesta del senatore D'Andrea di rinviare la votazione dei pareri a giovedì – che la Commissione deve esprimere le proprie osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa in tempo utile affinché quest'ultima si possa esprimere entro il termine improrogabile di venerdì 14 marzo. Manifesta indi la propria disponibilità ad accogliere i suggerimenti relativi al rafforzamento del carattere non strumentale dell'ente, al rispetto dell'autonomia contrattuale del comparto della ricerca e all'accorpamento dell'Istituto papirologico nell'università.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice ACCIARINI, che esprime stupore per la chiusura dimostrata nei confronti della ragionevole proposta del senatore D'Andrea di rinviare la votazione finale a giovedì. L'opposizione ha infatti finora dimostrato un significativo senso di responsabilità, assumendo un atteggiamento assolutamente costruttivo.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI, il quale paventa tuttavia il rischio che la Commissione non trovi più uno spazio adeguato per la conclusione dell'esame.

Il senatore COMPAGNA ricorda che nell'ultimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione, tutte le forze politiche avevano convenuto di concentrare nella seduta notturna di oggi l'esame dei due provvedimenti in titolo, anche in considerazione della necessità di concludere preliminarmente le audizioni previste. Gli schemi di parere avanzati dal Presidente relatore sono del resto assai ragionevoli e tengono conto di molte delle osservazioni sollevate. La maggioranza stessa ha dimostrato ampio senso di responsabilità contenendo i propri interventi onde lasciare maggiore spazio ai contributi dell'opposizione. Si esprime pertanto in senso nettamente contrario all'ipotesi di rinviare il voto finale, non solo in segno di rispetto dello sforzo compiuto con la seduta notturna, ma anche in termini sostanziali, al fine di offrire in tempo utile alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa uno strumento di riflessione sul merito delle questioni aperte.

Il presidente relatore ASCIUTTI rammenta l'impegno profuso per ottenere che sui provvedimenti la Commissione potesse almeno esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. Auspica pertanto che si possa giungere a tale risultato, senza vanificare gli sforzi finora compiuti.

A giudizio del senatore TESSITORE, la responsabilità di una eventuale mancata espressione del parere non può certo essere addebitata all'opposizione. Ritiene comunque preferibile che la Commissione si esprima, onde giungere ad una chiara presa di posizione sul merito. Ribadisce tuttavia la propria contrarietà agli schemi di parere avanzati dal relatore qualora non fosse inserito un richiamo critico all'articolazione in macroaree.

Anche il senatore MODICA giudica preferibile che la Commissione non rinunci al proprio diritto-dovere di esprimersi sugli atti in titolo. Il rinvio alla giornata di giovedì consentirebbe tuttavia, sottolinea, di apportare qualche ulteriore aggiustamento agli schemi di parere, che risulta difficile formulare al momento, in considerazione dell'ora tarda.

La senatrice SOLIANI suggerisce di concludere l'esame in una seduta da convocare giovedì mattina alle ore 9.

Il presidente relatore ASCIUTTI si dichiara disponibile a tale ipotesi, a condizione che in quella sede non venga riaperto il dibattito, ma eventuali proposte di integrazione agli schemi di parere siano fatte pervenire per iscritto, entro la giornata di domani. Registrato il consenso su tale condizione, conviene dunque di convocare una nuova seduta per giovedì mattina alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ, 13 MARZO*

Il presidente ASCIUTTI avverte che, conformemente alle deliberazioni testè assunte, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta giovedì 13 marzo alle ore 9 per la conclusione dell'esame degli schemi di riordino del CNR e dell'INAF.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 0,05.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**183<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 15,15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.

La senatrice DONATI, dopo aver ribadito un giudizio negativo sulla costruzione del ponte sullo stretto di Messina già espresso in altre occasioni, intende limitare il proprio intervento alla segnalazione di alcune questioni critiche sullo schema di decreto legislativo in titolo. In particolare, giudica negativamente l'ampliamento della missione della società Stretto di Messina S.p.A. alle opere connesse al progetto, in quanto ciò pone il problema di definire più precisamente gli ambiti di competenza della società in questione rispetto a quelli di altri gestori di infrastrutture comunque collegate al progetto, quali l'ANAS e le Ferrovie dello stato S.p.a.

Appare inoltre discutibile che la valutazione d'impatto ambientale riguardi solo il progetto preliminare per l'attraversamento stabile dello Stretto e non anche i progetti relativi ai raccordi funzionali. Con riguardo poi allo svolgimento dei compiti di vigilanza, evidenzia che lo schema di decreto legislativo prevede che la stipula della convenzione – che disciplina il rapporto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina S.p.A. – sia successiva alla definizione del progetto

preliminare: ciò la renderà necessariamente incompleta e poco efficace in quanto stipulata a seguito di una formulazione progettuale suscettibile di molti cambiamenti. La conseguenza sarà, pertanto, la difficoltà di prevedere e gestire le problematiche emergenti dal momento della definizione del progetto definitivo in poi. Esprime quindi perplessità sull'incertezza relativa alle modalità di approvazione della convenzione: il testo del decreto legislativo sopprime la vecchia procedura, più garantista, sostituendola con un'altra che priva il Parlamento e lo stesso Governo degli strumenti di controllo sull'attuazione della convenzione in questione.

Si sofferma quindi sui profili dell'adeguamento alla normativa comunitaria, apprezzabili per taluni aspetti, richiamando tuttavia la necessità di una piena applicazione di tale normativa anche nel caso in cui lo schema utilizzato sia quello dell'affidamento ad un *general contractor*. Infatti, nulla è detto riguardo alle procedure di gara per l'affidamento in gestione dell'opera.

Perplessità suscita anche il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti in corso d'opera: la previsione dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 1158 del 1971, come modificato dallo schema di decreto legislativo, priva infatti il Parlamento e lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un concreto potere di controllo sulle varianti al progetto in quanto non riferite al definitivo ma al preliminare che contiene solo riferimenti di massima rispetto all'opera definitiva.

Fa presente inoltre che il progetto per l'attraversamento stabile del ponte risulta già all'interno delle opere infrastrutturali previste nel Piano generale dei trasporti e della logistica, tra le quali è necessario tuttavia stabilire una priorità sulla base di un'apposita valutazione ambientale strategica. Competente a tale valutazione è il Ministro dell'ambiente che non si è ancora pronunciato sulla valenza ambientale strategica del ponte. L'inserimento del ponte tra le opere strategiche è stato quindi effettuato con la semplice previsione normativa della legge n. 443 del 2001 e non mediante la prescritta dimostrazione della strategicità dell'opera richiesta dal Piano. Al riguardo sono disponibili unicamente gli studi degli *advisor*, incaricati dal precedente Governo, assai poco confortanti sia sulla fattibilità che sulla bancabilità del progetto. Pone infine l'attenzione sullo scarso coinvolgimento, nelle decisioni relative alla costruzione dell'opera, degli enti locali della Sicilia e della Calabria i cui territori sono più direttamente interessati; ritiene infatti che il tavolo di coordinamento offerto dal Governo sia poca cosa rispetto all'invasività degli interventi previsti.

Il senatore MENARDI sottolinea il profilo culturale del decreto legislativo in esame, la cui filosofia è prioritariamente ispirata alla esigenza di velocizzare le procedure per la realizzazione del ponte sullo Stretto attraverso una concreta responsabilizzazione dei soggetti nella stessa coinvolti, ovvero del Governo – che ha fatto di ciò un punto fondamentale del suo programma – e della Società stretto di Messina S.p.a.. In tale ottica deve essere letta la previsione della stipula della convenzione prima della ste-

sura del progetto definitivo così come le previsioni riguardanti le procedure di valutazione ambientale. Tali elementi, in quanto parte integrante della cultura del progetto, possono essere certamente discussi ma non possono costituire elementi ostativi alla costruzione dell'opera. Circa poi il coinvolgimento delle amministrazioni locali, fa presente che gli strumenti messi a disposizione dal decreto legislativo consentono di raccogliere adeguatamente le espressioni delle diverse istanze territoriali. Con riferimento infine agli studi degli *advisor* del passato Governo, precisa che il rigore delle ipotesi di base per la dimostrazione della fattibilità del progetto può essere adeguatamente temperato dalle ricadute positive che l'opera avrà sull'indotto economico e sociale della regione interessata e del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 12 marzo 2003 alle ore 15, è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame dei disegni di legge n. 1272-B recante modifiche al codice penale e al codice della strada e n. 2084, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**133<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***RONCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(223) MUZIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(524) BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(779) RONCONI ed altri.** – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

**(1357) ZANOLETTI.** – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che nella seduta del 22 gennaio 2003 sono stati illustrati gli emendamenti presentati ad testo unificato ai disegni di legge nn. 223, 524, 779 e 1357 e che, nella seduta del 4 marzo scorso, ha illustrato due ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta), riferiti rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo unificato, presentati, in qualità di relatore, al fine di risolvere alcuni profili di copertura del testo emersi a seguito di approfondimenti intercorsi con la 5<sup>a</sup> Commissione.

Informa che la 5<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 6 marzo, ha espresso il parere sul testo unificato e sugli emendamenti di cui dà lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli emendamenti 3.5 e 8.1 sui quali il parere è favorevole. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.1 sul quale il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga soppresso l'ultimo periodo.»

Il PRESIDENTE relatore ricorda altresì che è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti, nonché il nuovo parere non ostativo della 1<sup>a</sup> Commissione sugli ulteriori emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla fase di espressione dei pareri.

Il senatore PIATTI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, anche alla luce del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, e a ritirare altresì l'emendamento 3.2, trattandosi di questione da approfondire in un contesto più ampio.

Il senatore VICINI ritira l'emendamento 3.1 e il senatore PIATTI ritira l'emendamento 3.2, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE relatore, espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.3, invita a ritirare l'emendamento 3.4, visto il parere contrario della 1<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice DE PETRIS ritira tale emendamento.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 8.1.

Il sottosegretario DOZZO si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, pur rilevando la genericità della formulazione come pure si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 4.1 e 8.1.

Il PRESIDENTE relatore, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alle votazioni.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie all'unanimità l'emendamento 1.1 e l'articolo 1, come modificato, nonché l'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS illustra l'ordine del giorno n. 1 (derivante dal ritiro e dalla trasformazione dell'emendamento 3.2) del seguente tenore:

0/223-524-779-1357/1/9

DE PETRIS, VICINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 3 del testo unificato dei disegni di legge nn.223, 524, 779 e 1357,

al fine di garantire la rintracciabilità sia delle varie qualità e tipi di tartufi, sia della loro origine,

impegna il Governo

ad approfondire le questioni inerenti alla rintracciabilità di tali prodotti, al fine di prevedere idonee misure per assicurare la conoscenza del luogo di origine dei tartufi.».

Col parere favorevole del PRESIDENTE relatore e del Rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie all'unanimità tale ordine del giorno. Quindi, con separate votazioni, la Commissione accoglie altresì all'unanimità gli emendamenti 3.5 e 3.3, nonché l'articolo 3 nel testo modificato.

Con separate votazioni la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 4.1 e l'articolo 4 come modificato, nonché, con separate votazioni, accoglie all'unanimità gli articoli 5, 6 e 7 (cui non sono stati presentati emendamenti).

La Commissione accoglie quindi all'unanimità l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le modifiche accolte.

Alla luce dei pareri non ostativi espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione, il PRESIDENTE relatore propone, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, previa l'acquisizione dell'assenso unanime dei Gruppi nonché del Governo, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Dopo che i senatori DE PETRIS, PIATTI, COLETTI, PICCIONI, AGONI e BONATESTA si sono espressi in senso favorevole al trasferimento alla sede deliberante e il sottosegretario DOZZO si è riservato in

ordine all'espressione del parere dell'Esecutivo su tale proposta, il PRESIDENTE relatore si riserva di trasmettere la richiesta di trasferimento, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, alla sede deliberante alla Presidenza del Senato, una volta acquisito l'assenso in tal senso del Governo e dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BETTAMIO**

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)**

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3 e dell'articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BETTAMIO, in considerazione del protrarsi della riunione – testè conclusasi – dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BETTAMIO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, avrà luogo alle ore 9.

### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente BETTAMIO avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani alle ore 8, avrà luogo alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

**(1930) Disposizioni a tutela degli animali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente TOMASSINI, il quale rileva in primo luogo che, nonostante la sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali sia sempre più diffusa e si senta una forte necessità di sviluppare una loro adeguata protezione anche a livello legislativo, le norme mirate a scoraggiare e reprimere i fenomeni di maltrattamento sono ancora largamente inadeguate.

Il 15 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha licenziato con 395 voti a favore e 7 astensioni il disegno di legge all'esame, frutto dell'unificazione di più proposte riguardanti specifici fenomeni di violenza sugli animali, come i combattimenti fra cani, e di altre comprendenti più in generale i maltrattamenti e le sevizie per cui si è ravvisata la necessità di stabilire norme più severe. Si è tenuto conto nella formulazione del testo finale anche di recenti progressi legislativi compiuti nel nostro Paese come il divieto di detenzione e commercializzazione di pelli di cani e gatti. Sono state previste opportune definizioni ad evitare che potessero insorgere sovrapposizioni fra i casi di maltrattamento perseguiti dalla legge ed attività che comportano l'utilizzo di animali consentito da altre normative, come quelle riguardanti gli allevamenti, la sperimentazione, la caccia. Le norme in questione intervengono invece sulla piaga dell'abbandono di animali domestici, che riguarda ancora oltre centocinquantamila animali

l'anno. La responsabilizzazione di chi accoglie animali in casa comporta effetti benefici di tipo etico, ma anche igienico-sanitario, di notevole portata. La calorosa accoglienza riservata da cittadini e mezzi di informazione all'approvazione del testo alla Camera è legata anche alla prospettiva di emanare finalmente delle norme chiare e decise di contrasto delle attività criminali legate al fenomeno della «Zoomafia», *in primis* i combattimenti fra cani.

La presentazione del Rapporto Zoomafia 2003 avvenuta nei giorni scorsi pone in evidenza l'urgenza di fornire alle forze dell'ordine adeguati strumenti di contrasto di questi fenomeni, che non riguardano solo gli animali: il giro di affari, quantificato intorno ai tre miliardi di euro, foraggia gruppi criminali di ogni genere, esponendo a rischi sempre maggiori tutti i cittadini e l'ordine pubblico. Tenendo quindi nella dovuta considerazione il cospicuo lavoro già svolto dalla Camera dei deputati e l'urgenza di stabilire un argine ad attività criminali non ancora opportunamente contrastate; considerando che ogni ulteriore indugio costituirebbe una finestra aperta a nuovi episodi di violenza, propone il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

se appare pienamente condivisibile l'impostazione di fondo del testo approvato dalla Camera dei deputati che prevede un'adeguata tutela a favore degli animali e della loro incolumità, allineandosi in tal modo alla disciplina normativa già varata dai maggiori Paesi europei, si rileva tuttavia che andrebbero meglio specificate le fattispecie delittuose contemplate in particolare dall'articolo 623-*quater*, laddove si prevede la reclusione o la multa per coloro che incrudeliscono verso un animale o lo sottopongono a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili.

Lo stesso articolo, 623-*quater*, utilizza espressioni quali «lavori insopportabili» e «mezzi particolarmente dolorosi» che, potendo essere suscettibili di differenti interpretazioni in sede applicativa, necessitano di una più puntuale definizione. Si ricorda peraltro che sanzioni concernenti tale tipo di reati sono già previste dalla normativa vigente ed è auspicabile che, attraverso una loro migliore definizione e un inasprimento delle pene previste, trovi in proposito applicazione la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, pur ribadendo l'opportunità di un inasprimento delle pene attualmente previste verso coloro che si macchiano dei reati di maltrattamento degli animali, si ritiene tuttavia auspicabile prevedere anche forme alternative di pena che mirino non solo a reprimere il reato, ma a creare le condizioni per una più diffusa conoscenza e rispetto del mondo animale.

Per quanto concerne infine gli obblighi a carico dei medici veterinari che impongono a coloro che, nell'esercizio della professione veterinaria si trovino a curare o visitare animali che presentino lesioni riferibili ai delitti di cui al provvedimento all'esame, di riferirne all'autorità giudiziaria, si fa

presente l'opportunità di conciliare tale previsione con il principio di riservatezza a tutela della professione medica».

Si apre quindi la discussione in cui interviene a titolo personale, il senatore DANIELI, il quale sottolinea il largo consenso registrato in sede di approvazione del disegno di legge in oggetto da parte della Camera dei deputati.

Sottolinea, pertanto, come le osservazioni che accompagnano il parere favorevole da parte della Commissione sono da considerarsi come un eccesso di zelo; trattandosi, in realtà, di un autentico atto dovuto, ritiene, a titolo personale, sia necessario approvarlo senza correttivi od osservazioni.

Segue l'intervento del senatore CARRARA, il quale, sottolineando i rischi di un'interpretazione incerta dell'articolato in oggetto, potenzialmente penalizzante nei riguardi dei praticanti la caccia e degli allevatori, ribadisce la necessità che non vengano vanificate le battaglie per tenere aperta la caccia poichè essa non può essere intesa come un'attività a carattere predatorio né potrebbe definirsi in alcun modo espressione di interessi lobbistici.

Segue una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice BAI DOSSI in riferimento alle pene alternative e in seguito al chiarimento del presidente relatore Tomassini, interviene il senatore MASCIONI, il quale, associandosi alle osservazioni espresse nel parere in oggetto, afferma di condividere l'impostazione della legge, ma di non voler rinunciare ad una maggior puntualità nella formulazione del testo.

Segue la replica del presidente relatore TOMASSINI agli interventi; questi, riferendosi sia ai timori espressi in sede di discussione generale sulla formulazione della legge, sia agli interventi favorevoli ad un'approvazione senza osservazioni, ribadisce come, rinunciando alle stesse osservazioni, si potrebbe incorrere nel rischio di una ondivaga interpretazione da parte dell'autorità giudiziaria; sostenendo, quindi, l'opportunità che si voti il parere mantenendo le osservazioni, chiarisce come non sia necessaria l'approvazione di eventuali emendamenti, ma possano ritenersi sufficienti eventuali ordini del giorno attuativi, in modo tale da non precludere il mantenimento del testo come inizialmente formulato.

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute CURSI, che evidenzia come il disegno in esame è da ritenersi in consonanza con le aspettative di tutela espresse in ambito europeo; ricorda l'opportunità di tenere nel debito conto il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su iniziativa del Ministro Sirchia in sede di Conferenza Stato - Regioni, il quale, reca alcune innovative misure nel contesto della tutela del patrimonio animale, come ad esempio l'istituzione dell'anagrafe ca-

nina e la previsione di pratiche di terapia e cura dei cuccioli di animali domestici.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti il parere corredato con le osservazioni testé illustrate che risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario**

(Esame e rinvio)

In qualità di relatore prende la parola il senatore SALINI, che sottolinea come il decreto in esame vada posto in relazione ai gravi episodi di cronaca e cita i recenti casi riguardanti: valvole cardiache malamente impiantate; rapporti tra medici e case farmaceutiche relativi a ricette prescritte e gonfiate; oppure di farmaci che non servono o che sono prescritti nell'ambito di colossali giri di affari, meccanismi perversi che avrebbero comportato la percezione di profitti illeciti con conseguenti danni economici alla sanità pubblica ed ai cittadini. Sostiene pertanto che si debba agire in modo chiaro anche sul piano legislativo e che andrebbe forse rivista l'attività di promozione attuata dalle industrie farmaceutiche, tenendo comunque presente che spesso l'informatore è l'unica fonte continua di aggiornamento per il medico di base. Ribadisce la necessità di modificare le condizioni che favoriscono comportamenti scorretti e fraudolenti; sostiene che i medici del servizio sanitario nazionale almeno nella grande maggioranza dei casi, sono onesti e sono i primi a reclamare certezza e trasparenza delle regole, non potendosi negare che essi lavorano con dedizione ed onestà in condizioni spesso disagiate.

Passa quindi ad illustrare i contenuti del decreto legge. In particolare, l'articolo 1 definisce nuove fattispecie di illecito amministrativo. Esse sono rappresentate dai casi in cui i professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero i responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, nello svolgimento delle funzioni o del servizio: effettuino prescrizioni, farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento; richiedano rimborsi non appropriati; determinino ingiustificati ricoveri ospedalieri; assumano impegni contrattuali e obbligazioni, provocando danno alle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Le suddette fattispecie si configurano come illecito amministrativo qualora si verificano per dolo o colpa grave. Restano esclusi dal presente ambito i casi che costituiscano reato.

I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria sono pari, rispettivamente, a 50 mila euro e a venti volte il prodotto, il

profitto o il prezzo della violazione. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

È inoltre stabilita la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o vennero destinate a commettere l'illecito e di quelli che ne rappresentano il suddetto prodotto, profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.

Il primo periodo del comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione degli uffici competenti all'irrogazione delle sanzioni nonché le modalità di accertamento degli illeciti, ivi compreso l'eventuale ricorso a verifiche tecniche.

Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma, le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'80 per cento, alle regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare tali quote alla riduzione delle liste d'attesa.

In base alle previsioni sulla fonte regolamentare ministeriale e sugli introiti, si deve forse ritenere che l'autorità competente sia in ogni caso costituita da un'amministrazione statale.

Ai sensi del comma 3, il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza. Quest'ultimo, valutati gli atti, può stabilire la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.

Il comma 1 dell'articolo 2 – che novella il quinto comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni – riguarda il regime sanzionatorio per il caso di svolgimento senza licenza di alcune forme di pubblicità in materia sanitaria.

In particolare, esse sono costituite dalla pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente: ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica; case o pensioni per gestanti; stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici; mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie; specialità medicinali; presidi medico-chirurgici; cure fisiche ed affini; acque minerali naturali od artificiali.

Inoltre, a tale regime sanzionatorio fanno rinvio altre fattispecie, come quella relativa allo svolgimento di pubblicità di medicinali per uso umano in violazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni. Quest'ultimo rinvio viene ora reiterato dal comma 2 del presente articolo 2 – comma che appare quindi superfluo –.

Nella disciplina fino ad ora vigente, la sanzione amministrativa è costituita dal pagamento di una somma compresa tra 2.582,28 e 15.493,71 euro. Il comma 1 in esame eleva tali limiti minimi e massimi, fissandoli rispettivamente in 5 mila e 30 mila euro.

L'articolo 3 modifica l'articolo 640 del codice penale, relativo al reato di truffa.

Ricorda che tale illecito è costituito dal conseguimento, per sé o per terzi, di un ingiusto profitto con altrui danno, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri. Esso è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 100.000 a 2.000.000. Le sanzioni sono più elevate (reclusione da 1 a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3.000.000) se il fatto è commesso: a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

L'articolo 3 individua un'altra ipotesi di circostanza aggravante. Essa si verifica se l'illecito è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati ovvero da responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche.

Per tali casi: la suddetta pena pecuniaria aggravata viene a sua volta decuplicata. I limiti minimi e massimi sono quindi pari a lire 6.000.000 e a 30.000.000; è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto; il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dall'Albo del responsabile.

Al riguardo, osserva che la Corte costituzionale ha reputato illegittime alcune norme, le quali richiedevano, in via automatica e senza una graduazione di possibili misure disciplinari, l'adozione di un provvedimento di inabilitazione o radiazione di un professionista ovvero di destituzione di un pubblico dipendente. Resta invece ammissibile, in ogni caso, che il legislatore preveda direttamente pene accessorie (quali l'interdizione dai pubblici uffici ovvero da una professione o da un'arte).

Ricorda infine che la configurazione come circostanza aggravante della fattispecie di illecito in esame comporta – ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 640 – che il reato diventa punibile di ufficio. Appare peraltro opportuna una revisione formale del suddetto ultimo comma.

L'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del medesimo Dicastero, che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare: i carabinieri del Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento dell'attività di controllo intesa al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza; il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonché nella verifica della corretta rappresentazione dei DRG (*Diagnosis Related Groups*) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o in ogni caso finanziati dal suddetto Servizio. L'istituzione del corpo di specialisti è demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con quello dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 concerne le norme regolamentari sui procedimenti disciplinari relativi agli appartenenti agli ordini e ai collegi professionali sanitari.

Si prevede che tali disposizioni siano modificate in modo che la durata dei procedimenti non superi i sessanta giorni. Le misure devono essere adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Si osserva inoltre che l'articolo 5 demanda l'adozione delle modifiche agli ordini e ai collegi professionali sanitari.

L'articolo 6 modifica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Quest'ultimo, nella versione fino ad ora vigente, prevede: per le violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 584, e successive modificazioni, il pagamento di una somma da 25 a 250 euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora l'illecito sia commesso in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro per le violazioni dell'obbligo (di cui all'articolo 2 della legge n. 584, e successive modificazioni) di curare l'osservanza del divieto di cui al punto precedente, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della relativa sanzione. I summenzionati limiti minimi e massimi sono aumentati della metà nel caso in cui gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o perfettamente efficienti ovvero siano condotti in maniera inadeguata.

L'articolo 6 stabilisce il raddoppio dei limiti minimi e massimi per la prima delle sanzioni pecuniarie (cioè, per la violazione dei suddetti divieti di fumo) e l'aumento della metà di quelli relativi alla seconda.

Prende la parola il senatore MASCIONI, il quale criticando il Governo tanto sul metodo che sul merito del provvedimento da convertire, prospetta dubbi sul sussistere della straordinarietà e dell'urgenza alla base dell'adozione del decreto in oggetto. Sottolinea il fatto che il provvedimento pone un'eccessiva enfasi sulla situazione degli illeciti sanitari tendendo a criminalizzare una categoria; richiede, inoltre, che si proceda ad una serie di audizioni, auspicando gli interventi del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FIMMG ed ANAAO.

Il senatore SALINI, relatore alla Commissione, assicura che sarà sua cura presentare una proposta in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

*(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita*

*(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni*

(282) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) *CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) *RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) *TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si passa all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

La senatrice DATO interviene illustrando l'emendamento TIT.II, rilevando che la confusione terminologica pare iniziare proprio dal titolo allorquando il disegno di legge porta in rubrica il termine procreazione medicalmente assistita invece di quello di fecondazione medicalmente assistita. Ribadisce la necessità di una assoluta puntualità concettuale e terminologica, stante la complessità e delicatezza della materia in esame.

Interviene il senatore LONGHI, dichiarando di apporre la propria firma a tutti gli emendamenti proposti dalla senatrice Dato.

Prende la parola il senatore DEL PENNINO al fine di illustrare l'emendamento TIT.I. Afferma la estraneità del termine procreazione dalla materia investita dalla novella legislativa in oggetto, considerando che la procreazione, termine assai lato, attiene alla fase del parto così come dell'aborto, entrambi estranei all'argomento trattato nel disegno di legge.

Il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarano contrari ad entrambi gli emendamenti

In seguito all'assenza del senatore MALABARBA, si dichiarano decaduti gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.18, 1.26.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI, che, illustrando l'emendamento 1.2, sottolinea il proprio dissenso alla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, laddove condiziona il ricorso alla fecondazione assistita ai soli casi di infertilità o di sterilità, dal momento che risulta una cospicua casistica di coppie i cui componenti, pur non essendo affetti da infertilità o sterilità, rinunziano al concepimento a causa del rischio di trasmissione al feto di malattie genetiche. Ribadisce pertanto di non condividere l'esclusione del ricorso alla fecondazione assistita in tali circostanze.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.22.

Prende la parola la senatrice DATO, per l'illustrazione degli emendamenti nn. 1.3 e 1.15, la quale prende atto della mancata disponibilità del Governo ad acconsentire alla modifica del titolo nel senso precedentemente esposto, e chiede che in occasione di tali dinieghi, gli stessi vengano quanto meno motivati. Sottolinea l'improprio utilizzo del termine «concepito» allorché l'articolo 1 elenca i soggetti coinvolti nella procreazione assistita; pur riconoscendo, infatti, meritevolezza di tutela della vita del concepito, ribadisce come esso non possa considerarsi anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, un soggetto portatore di diritti paragonabili a quelli della madre. Nell'illustrare, infine l'emendamento 1.15, la senatrice afferma la necessità di garantire alle donne la possibilità di conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza mediante la fecondazione medicalmente assistita di ovociti *in vivo* o *in vitro*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La senatrice BAILO DOSSI fa presente l'opportunità di sconvocare la seduta della Commissione già prevista per domani, mercoledì 12 marzo alle ore 15, per permettere ai componenti che lo desiderino di partecipare ai funerali del senatore Lavagnini. Conviene la Commissione e conseguentemente il presidente TOMASSINI avverte che la seduta non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,18.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

### **Tit. 1**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

*Nel titolo sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».*

*Conseguentemente, sostituire nel testo del disegno di legge, ove ricorra, la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».*

---

### **Tit. 2**

DATO, D'AMICO

*Sostituire la rubrica: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» con la seguente: «Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita».*

*Conseguentemente, sostituire ovunque le parole: «procreazione medicalmente assistita» con le seguenti: «fecondazione medicalmente assistita».*

---

### **Art. 1.**

#### **1.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sopprimere l'articolo 1.*

---

**1.2**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,  
PILONI, ROTONDO

*Sopprimere l'articolo 1.*

---

**1.3**

DATO, D'AMICO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge disciplina le tecniche di fecondazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo e nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti».

---

**1.8**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

---

**1.9**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Al fine», fino a: «infertilità umana».*

---

**1.13**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «, che assicura», fino alla fine del periodo.*

---

**1.15**

DATO, D'AMICO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «che assicura», fino alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le procedure e le tecniche utilizzate allo scopo di conseguire la fecondazione medicalmente assistita di ovociti, in vivo o in vitro, per donne che intendano conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza».*

---

**1.18**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».*

---

**1.22**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.26**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sopprimere il comma 2.*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**197<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Sospiri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE***(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2002.

Il relatore, senatore SCOTTI, riferisce su una proposta di nuovo testo del disegno di legge in titolo da lui predisposta che reca alcune modifiche all'articolato nel tentativo di superare le cause che indussero la Commissione bilancio a richiedere la relazione tecnica. In particolare, nell'articolo 5 si precisa che i progetti di costruzione non più conformi alle disposizioni del disegno di legge devono essere destinati ad altri impieghi di pubblica utilità o ceduti ed inoltre si sopprimono i commi 2, 3 e 4. In ordine poi all'articolo 6, si stabilisce che i piani regolatori dei comuni devono prevedere la ricostruzione in altra zona degli edifici, previa cessione degli edifici carcerari già esistenti e nei limiti dei proventi derivanti dalle cessioni stesse e di quelli di cui all'articolo 5, comma 1. Tali modifiche mantengono inalterati i principali obiettivi che ci si è prefissi con il disegno di legge in esame: riqualificazione dei centri storici, modernizzazione e vivibilità delle carceri, nonché promozione di alcune modalità di autofinanziamento.

Fa presente, infine, che con riferimento alle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali valuterà l'opportunità di presentare appositi emendamenti.

Il presidente NOVI comunica quindi che il nuovo testo predisposto dal relatore verrà trasmesso alla Commissione bilancio; dopo che la stessa avrà espresso il relativo parere si potrà quindi fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. XXII, n. 16) VALLONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente NOVI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al documento in titolo.

Si passa innanzitutto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore ROTONDO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, volti entrambi ad estendere il raggio d'azione della istituenda Commissione d'inchiesta, la quale, infatti, dovrebbe esaminare tutte le cause che hanno determinato la situazione di inquinamento nell'area del polo petrolchimico di Priolo, nonché approfondire altresì la valutazione inerente a tutte le patologie segnalate nella medesima zona. Riformula poi l'emendamento 1.4, nel senso di sopprimere le parole: «di enormi quantità» e quelle riferite alla rete fognaria urbana. Illustra, infine, gli emendamenti 1.6 ed 1.7.

Il relatore, senatore VALLONE, riformula l'emendamento 1.3 nell'ottica di conferire una valenza più ampia alla istituenda Commissione d'inchiesta e riformula altresì l'emendamento 1.5. Illustra infine l'emendamento 1.10.

Il senatore BERGAMO osserva preliminarmente, in ordine all'emendamento 1.3 (nuovo testo), che appare riduttivo poiché il titolo proposto dovrebbe piuttosto fare espresso riferimento non solo alle cause, ma anche ai comportamenti omissivi che hanno determinato l'inquinamento nell'area di Priolo.

Illustra, poi, gli emendamenti 1.8 ed 1.9.

Il relatore, senatore VALLONE, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 a condizione che esso venga riformulato nel senso di stabilire che l'istituenda Commissione d'inchiesta è tenuta a svolgere indagini atte a far luce sull'incremento dei casi di malformazioni neonatali e sull'aumento di alcune patologie tumorali segnalati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.8, mentre invita il senatore Bergamo a ritirare l'emenda-

mento 1.9 e il senatore Rotondo a ritirare l'emendamento 1.4 (nuovo testo).

Il senatore ROTONDO ritira l'emendamento 1.4 (nuovo testo) e riformula l'emendamento 1.6 nell'emendamento 1.6 (nuovo testo), recependo le indicazioni suggerite dal relatore ed espungendo il riferimento ai dati e alle percentuali di rischio.

Il senatore BERGAMO ritira l'emendamento 1.9.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione accoglie l'emendamento 1.3 (nuovo testo), con il conseguente assorbimento degli emendamenti 1.1 ed 1.2.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi anche gli emendamenti 1.5 (nuovo testo), 1.6 (nuovo testo), 1.7, 1.8 ed 1.10.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 4.

Il relatore, senatore VALLONE, illustra l'emendamento 4.1, volto al rafforzamento di alcune garanzie processuali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in titolo, come emendato, autorizzandolo altresì a chiedere all'Assemblea di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER  
IL DISEGNO DI LEGGE N. 645**

**Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani**

Art. 1.

1. Nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti non possono essere realizzate opere di edilizia carceraria, se non nei limiti e alle condizioni stabiliti nella presente legge.

Art. 2.

1. Alla classificazione dei comuni, ai fini della applicazione della presente legge, si provvede in occasione di ciascun censimento generale della popolazione e, dopo la conclusione delle operazioni di censimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro della giustizia.

2. La classificazione di cui al comma 1 è operante fino a che, con successivo decreto emanato a seguito di nuovo censimento, il comune venga diversamente classificato.

Art. 3.

1. Per i comuni con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti non possono essere deliberati, approvati o posti in esecuzione progetti di costruzione, ampliamento o modificazione di edifici carcerari e di edifici da adibire comunque a servizi connessi con la custodia di persone detenute, entro le zone che gli strumenti urbanistici adottati delimitano come centri storici, ovvero come centri edificati destinati ad edilizia intensiva o residenziale.

2. Ai fini della presente legge, si considerano edifici da adibire a servizi connessi con la custodia di persone detenute gli uffici dei carceri giudiziari e delle case di reclusione e di pena, gli ambulatori e ricoveri per persone comunque detenute sia in attesa di giudizio sia in espiazione di pene, gli alloggi di servizio del personale comunque destinato alla custodia dei detenuti ed ogni altro edificio destinato ad esplicazione di servizi ed attività carceraria.

## Art. 4.

1. I progetti in corso di deliberazione ovvero deliberati ed in attesa di approvazione debbono essere modificati, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle norme contenute nella presente legge, a cura delle amministrazioni interessate.

2. Per i terreni e gli altri beni immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione di pubblica utilità in vista della realizzazione di progetti di cui al comma 1, e non conformi al disposto dell'articolo 3 della presente legge, la dichiarazione di pubblica utilità è revocata di diritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è dovuto ai titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto della revoca della dichiarazione di pubblica utilità.

## Art. 5.

1. I terreni e gli altri beni immobili, per i quali sia intervenuta, prima dell'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, occupazione di urgenza in esecuzione di progetti di costruzione previsti al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, e non più conformi alle disposizioni di cui sempre alla presente legge, debbono essere destinati ad altri impieghi di pubblica utilità ovvero ceduti. I proventi derivanti dalle predette cessioni possono essere destinati alla ricostruzione di cui all'articolo 6.

## Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori dei comuni di cui all'articolo 2 e nel territorio dei quali già esistano edifici compresi nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3 situati in zone delimitate come centri storici, ovvero come centri edificati destinati a edilizia intensiva o residenziale, debbono essere modificati e debbono prevedere la ricostruzione in altra zona degli edifici stessi, previa cessione degli edifici carcerari già esistenti e delle aree su cui insistono e nei limiti dei proventi derivanti dalle cessioni stesse e di quelli di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 l'amministrazione comunale interessata non provveda a deliberare la variante di piano regolatore, la ricostruzione degli edifici carcerari o da adibire a servizi connessi con la custodia dalle persone detenute è disposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Il decreto di cui al comma 1 ha efficacia di variante al piano regolatore vigente nel comune. Esso può essere emanato in sede di approvazione del piano regolatore adottato dal comune.

Art. 7.

1. Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere carcerarie ai sensi della presente legge, si applicano, per la determinazione della indennità, le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

2. Le aree di risulta già occupate da edifici, in sostituzione dei quali sia avvenuta la ricostruzione ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonchè i sovrastanti edifici entrano a far parte del patrimonio disponibile e possono essere alienati.

**EMENDAMENTI PRESENTATI AL DOCUMENTO  
XXII, N. 16**

**Art. 1**

**1.3 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «da mercurio», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e dell'incremento delle patologie e delle malformazioni neonatali ivi riscontrato.».*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole da: «da mercurio», fino alla fine, con le seguenti: «prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e dell'incremento delle patologie e delle malformazioni neonatali ivi riscontrato.».*

---

**1.1**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «da mercurio».*

*Conseguentemente, al Titolo sopprimere le parole: «da mercurio».*

---

**1.2**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate» con le seguenti: «sulle patologie ad esso collegate ivi segnalate»*

*Conseguentemente al Titolo sostituire le parole: «sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate» con «sulle patologie ad esso collegate ivi segnalate».*

---

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «sulle malformazioni», con le parole: «delle malformazioni».*

*Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «sulle malformazioni», con le parole: «delle malformazioni».*

---

**1.4**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di enormi quantità» con le seguenti: «nella rete fognaria urbana».*

---

**1.4 (nuovo testo)**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «di enormi quantità», nonché le parole: «nella rete fognaria urbana».*

---

**1.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «enormi» con la parola: «rilevanti»*

---

**1.5 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «enormi» con la parola: «rilevanti» e sostituire le parole: «nella rete fognaria urbana» con le parole: «anche nella rete fognaria».*

---

**1.6**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «ed il migliaio» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e l'incremento dei casi di malformazioni neonatali segnalati da sanitari dell'ospedale di Augusta, e delle patologie tumorali denunciato in diversi studi epidemiologici;».*

---

**1.6 (nuovo testo)**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «ed il migliaio» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e l'incremento dei casi di malformazioni neonatali riscontrato nel triangolo industriale di Priolo, Augusta e Melilli, e l'aumento di alcune patologie tumorali segnalato dall'Organizzazione mondiale della sanità;».*

---

**1.7**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «accertare» aggiungere le seguenti: «il motivo del mancato utilizzo dei fondi trasferiti nelle casse della regione siciliana sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, per l'attuazione del piano di risanamento ambientale e accertare inoltre».*

---

**1.8**

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

*: «di cui alla lettera f)» sopprimere le parole: «nonché svolgere indagini sul ruolo della criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;».*

---

**1.9**

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**1.10**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) prospettare soluzioni legislative e amministrative volte a porre tempestivo riparo ai danni sanitari e ambientali;».

**Art. 4**

**4.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**81ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni**

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 febbraio 2003.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nelle sedute precedenti erano stati esaminati e successivamente ritirati gli emendamenti all'ultimo testo da lui proposto (allegato alla seduta del 6 novembre 2002).

Avverte pertanto che si passerà alla votazione finale.

Il deputato GENTILONI SILVERI chiede la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente l'ultimo periodo della raccomandazione n. 1, che reca un invito a sperimentare formati di trasmissioni di approfondimento giornalistico con conduttore plurimo, invito che la Margherita ritiene improprio dal punto di vista del metodo e non condivisibile nel merito.

Il deputato LAINATI è contrario alla votazione per parti separate. Egli invita il deputato Gentiloni Silveri a riflettere sul fatto che quella for-

mulazione accoglieva una sollecitazione autorevolmente presentata dal predecessore del senatore Petruccioli alla Presidenza della Commissione.

Il deputato GIULIETTI nell'associarsi alla richiesta di votazione per parti separate presentata dal deputato Gentiloni Silveri, annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra sul provvedimento in titolo.

La questione del pluralismo sarà certamente il primo banco di prova del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI, in particolare in una fase storica così delicata, nella quale l'azienda di servizio pubblico è chiamata ad assicurare un'informazione quanto più imparziale, obiettiva e pluralista sui grandi temi della pace e della guerra.

Il deputato Giulietti sottolinea inoltre la necessità che la RAI assicuri visibilità ai prossimi *referendum* abrogativi, sui quali i cittadini hanno diritto ad essere compiutamente informati, indipendentemente dalla condivisibilità nel merito delle proposte referendarie.

Il deputato BUTTI invita l'onorevole Gentiloni Silveri a ritirare la richiesta di votazione per parti separate. Egli ricorda che il testo in votazione è il frutto di contributi che hanno dato tutti i Gruppi nell'intento di elaborare un testo sul quale si potesse conseguire la massima convergenza. Nel merito poi egli osserva che il periodo di cui i richiedenti la votazione per parti separate propongono la soppressione si limita a sollecitare l'azienda alla ricerca di formule comunicative originali ed innovative, nell'intento di garantire al massimo il pluralismo.

Il deputato GENTILONI SILVERI condivide l'intento di approvare con la più larga maggioranza possibile il testo in votazione, e proprio per questo annuncia che, qualora la maggioranza della Commissione non approvasse la soppressione del periodo di cui egli chiede la votazione separata, i Commissari della Margherita voterebbero comunque a favore del testo nel suo complesso.

Egli insiste quindi per la votazione per parti separate.

Concorda il senatore FALOMI a nome dei Democratici di sinistra.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che la formulazione del periodo del quale il deputato Gentiloni Silveri chiede la votazione per parti separate è il frutto di una mediazione con l'originaria proposta recata dall'autonoma risoluzione presentata dal deputato Landolfi, e diretta a favorire la realizzazione di trasmissioni di approfondimento giornalistico con più conduttori.

Peraltro egli ritiene che l'attuale formulazione sia apprezzabile anche nel merito, dal momento che contiene un invito alla RAI a sperimentare nuovi linguaggi.

Il presidente Petruccioli mette quindi ai voti il mantenimento dell'ultimo periodo della raccomandazione n. 1.

La Commissione approva.

La Commissione approva quindi all'unanimità la risoluzione nel suo complesso.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI invita il Presidente a convocare la Commissione già per domani, al fine di acquisire informazioni dal Governo e dalla RAI circa un messaggio pubblicitario della Presidenza del Consiglio il cui contenuto appare manifestamente ingannevole.

In tale messaggio infatti si rende noto un numero verde attraverso il quale i cittadini interessati dovrebbero poter ottenere informazioni ai fini dell'applicazione di quella che viene presentata come una nuova normativa del mercato del lavoro, della quale viene affermato che sia la legge ideata dal defunto prof. Biagi, che consentirà di trovare lavoro più facilmente superando la burocrazia del vecchio collocamento, che infine faciliterà per chi ne abbia la necessità la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale.

In realtà, come è noto, la legge alla quale si fa riferimento è una legge delega, mentre non sono stati ancora emanati i relativi decreti legislativi.

Il deputato LAINATI si dichiara contrario all'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione della questione segnalata dal senatore Falomi.

Il deputato GIULIETTI ritiene che la Commissione dovrebbe confrontarsi quanto prima con i vertici dell'azienda sulle questioni, da lui richiamate in sede di dichiarazione di voto sulla risoluzione sul pluralismo, relative alla completezza e all'imparzialità dell'informazione e dell'espressione dei punti di vista sulle questioni della guerra e dei *referendum*.

Egli chiede altresì di conoscere quale sia stato l'esito delle richieste di chiarimenti a suo tempo avanzate sulla mancata partecipazione di Riccardo Illy alla trasmissione «Quelli che il calcio», dove era presente domenica scorsa il sindaco di Udine; con tale richiesta evidentemente egli non intende affatto muovere un rilievo all'azienda per questa partecipazione, ma solo sapere quali siano le regole e se queste valgano per tutti.

Egli chiede altresì al Presidente se intende sottoporre al nuovo Consiglio di amministrazione della RAI la lista dei dirigenti rimasti privi di incarichi sui quali i precedenti vertici della RAI non hanno finora dato alcun chiarimento.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede che i vertici della RAI siano al più presto ascoltati dalla Commissione sulle soluzioni che si intendono dare alla questione dei giornalisti precari.

Il presidente PETRUCCIOLI condivide in primo luogo le preoccupazioni del deputato Giulietti circa la necessità di garantire il pluralismo dell'informazione su temi sensibili quali la guerra o i *referendum*.

In proposito, mentre a suo parere le trasmissioni di informazione e di approfondimento stanno garantendo in questa fase un trattamento ampio e sostanzialmente pluralistico ed equilibrato della crisi irachena, per la questione dei *referendum* egli ha già avuto modo di segnalare all'azienda la necessità di darne un'informazione ampia e chiarificatrice e che dia spazio ai sostenitori di tutte le opzioni, anche prima che, una volta fissata la data dei *referendum*, abbia inizio il periodo di campagna referendaria che questa Commissione dovrà regolamentare a norma della legge n. 28 del 2000.

Il presidente Petruccioli fa poi presente al deputato Giulietti che, per quanto riguarda la questione di Riccardo Illy, la RAI aveva riconosciuto di aver commesso un errore e aveva offerto in compensazione a Illy la partecipazione ad un'altra trasmissione.

Per quanto riguarda poi la questione dei dirigenti rimasti privi di incarichi, egli ricorda che avrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento nel corso di una audizione dei vertici della RAI relativa al rispetto dei criteri di nomina dei dirigenti, audizione che non si è poi tenuta per la crisi del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal deputato Gianni e dal senatore Falomi, egli ritiene quanto mai inopportuno convocare la Commissione prima che si sia insediato il nuovo Consiglio di amministrazione e prima che sia stato eletto il Presidente. Per quanto riguarda in particolare il carattere di urgenza della richiesta del senatore Falomi, che indubbiamente tocca una questione del massimo rilievo, egli chiede alla Commissione un mandato ad acquisire informazioni presso il Governo e la RAI, nonché presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è competente per questo tipo di messaggi, in modo da poter riferire alla Commissione la prossima settimana.

Il presidente Petruccioli fa comunque presente che, anche in questa fase di cambiamento dei vertici aziendali, egli ha continuato a dare corso a tutte le richieste a lui presentate di richiedere informazioni e chiarimenti all'azienda, come quella presentata dal senatore Scalera relativa alla partecipazione della signora Michelle Bonev al «Dopofestival di Sanremo», o quella del senatore Cossiga relativa ai costi del Festival stesso.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

VI COMITATO

**Processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Coordinatore senatore*  
Euprepio CURTO

*La riunione inizia alle ore 10,15.*

Il Comitato procede all'audizione in seduta segreta del colonnello Alberto Mosca, Capo dell'Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dei Carabinieri.

*La riunione termina alle ore 11,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La Commissione unanime stabilisce che, preliminarmente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proceda in sede informale alle audizioni dei soggetti interessati all'esame degli atti del Governo nn. 178, 179 e 182, recanti gli schemi di decreto legislativo, concernenti il riordino, rispettivamente, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Istituto nazionale di astrofisica.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,35, viene ripresa alle ore 12,55).*

La Commissione, quindi, tenuto conto di concomitanti lavori parlamentari, decide di rinviare le relazioni sui predetti atti del Governo alla seduta già convocata per domani.

*La seduta termina alle ore 13.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**COMMISSIONE PLENARIA**

**Seguito dell'esame del Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451**

**Audizione informale del Segretario generale del Comitato interministeriale dei diritti umani, Luigi Citarella, del presidente dell'UNICEF-Italia, Giovanni Micali, del direttore generale dell'UNICEF-Italia, Roberto Salvan e del direttore della direzione relazioni esterne dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

L'Audizione informale si è svolta dalle ore 14,10 alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**19ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo GUZZANTI

*La seduta inizia alle ore 13,32.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi mercoledì 6 marzo 2003, ha convenuto di procedere nella giornata odierna all'audizione del colonnello Alfredo Moretti e ha preso in esame la richiesta, formulata dalle autorità britanniche, di precisare modalità e oggetto dell'incontro sollecitato dalla Commissione con il signor Vasilij Mitrokhin. Sulla base delle indicazioni emerse in sede di Ufficio di presidenza integrato, ha provveduto ad inviare, in data 7 marzo 2003, una lettera al Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ai fini dell'inoltro alle competenti autorità britanniche, in cui si precisa che la Commissione è disponibile ad incontrare il signor Mitrokhin in territorio britannico; che la delegazione dovrebbe essere composta dai componenti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'incontro avrebbe il carattere di una «*interview*» al fine di acquisire dal signor Mitrokhin elementi conoscitivi utili in ordine al ruolo da lui svolto all'interno del KGB, a quanto a sua conoscenza a proposito delle vicende italiane e infine alle modalità di svolgimento della collaborazione con il Servizio segreto britannico. Nella lettera si conferma la disponibilità ad accogliere qualsiasi diversa richiesta del signor Mitrokhin perché ciò consenta di giungere ad un incontro che la Commissione reputa indispensabile.

Il PRESIDENTE informa altresì che l'Ufficio di segreteria ha provveduto ad estrarre copia conforme dei *report* originali in lingua inglese trasmessi dal SISMI in data 16 ottobre 2002. Non sussistendo più l'esigenza di detenere i *report* originali presso l'archivio della Commissione,

propone di restituirli al SISMI che li aveva cortesemente messi a disposizione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE informa quindi che è sua intenzione presentare quanto prima il disegno di legge di proroga dei lavori della Commissione sino alla fine della XIV legislatura ed invita i commissari interessati a sottoscriverlo. Comunica infine che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **Audizione del colonnello Alfredo Moretti**

La Commissione procede all'audizione del colonnello Moretti.

Il PRESIDENTE ringrazia il colonnello per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola i deputati STERPA, PAPINI, BIELLI, MENIA e FRAGALÀ ed i senatori ANDREOTTI, MUGNAI e ZANCAN nonchè il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il colonnello MORETTI.

*(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta.*

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati PAPINI, DUILIO, FRAGALÀ e del senatore ANDREOTTI, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione a domani, mercoledì 12 marzo, alle ore 20.

Avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta odierna della Commissione, è rinviata a domani, alle ore 19,30.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PASTORE**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**(223) MUZIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(524) BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(779) RONCONI ed altri.** – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

**(1357) ZANOLETTI.** – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sugli ulteriori emendamenti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1922-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo e non rilevando profili meritevoli di osservazioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel programma di esame del primo concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 5, comma 2, l'accertamento della preparazione culturale generale dei candidati, così come previsto in via generale in considerazione anche della possibile fruizione, da parte del personale immesso nei ruoli, delle procedure di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a riformulare gli emendamenti 5.5 e 5.6 sostituendo la dizione «elenco graduato» con «graduatoria» ed osserva come la previsione del carattere permanente della graduatoria stessa, prevista dagli emendamenti 5.5 e 5.12, presenta profili problematici sia rispetto alla generale previsione di validità temporanea delle graduatorie relative ai pubblici concorsi, sia con riferimento alla possibile preclusione di accesso ai ruoli che potrebbe derivarne, a danno di altri soggetti aventi i requisiti richiesti, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Propone pertanto di esprimere parere non ostativo al testo ed agli emendamenti indicati con le osservazioni illustrate, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

**(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo**  
(Parere su emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE, dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sottolinea come alcuni di

essi, ed in particolare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, si prestino a qualche rilievo, provvedendo in materie estranee a quella propria del decreto-legge; propone, pertanto, di invitare la Commissione di merito a valutare la pertinenza di tali emendamenti, anche in considerazione del messaggio del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002, con il quale è stato rinviato alla Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, e nel quale il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali, invitando il Governo e le Camere, e segnatamente le Commissioni sia in sede primaria che consultiva, ad una rigorosa vigilanza in tal senso.

Propone altresì di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire una modifica ad una legge di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge, così come proposto dall'emendamento 1.0.3.

Propone di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni illustrate, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,30.*

**(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale**

(Parere su nuovo testo alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTISTI illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, sul cui testo originario la Sottocommissione aveva già espresso il proprio parere, ora riassegnato alla Commissione di merito in sede deliberante e propone di esprimere parere non ostativo, rilevando tuttavia come permanga, rispetto al parere precedentemente espresso, un profilo di perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) ultimo capoverso, del disegno di legge in titolo, laddove si individua un criterio esclusivamente in termini di residenza.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione illustrata.

Conviene la Sottocommissione.

**(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTISTI illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere parere non ostativo, rilevando, peraltro, come una semplice sanzione amministrativa a carico del responsabile della struttura in cui

ha luogo il reato appare poco compatibile con il regime di pene sancite dal disegno di legge in titolo per coloro i quali commettono il reato.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione illustrata.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, 12 marzo 2003, alle ore 14 e comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**60<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario:** parere favorevole con osservazioni e condizioni;

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro: rimessione alla Commissione plenaria;

**(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(1837) TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

**(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita:** rimessione alla Commissione plenaria;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(Doc. XXII, n. 16) VALLONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate:** parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamento.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(1922-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.0.2, concernente la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attività culturali, rilevando l'opportunità di richiedere la predisposizione della relazione tecnica al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria – tenendo anche conto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 5 dell'articolo 11-ter

della legge n. 468 del 1978 – e che, in ogni caso, sembrerebbe opportuno introdurre una clausola di salvaguardia, a ragione della natura degli oneri in questione. Occorre, altresì, in ogni caso, acquisire conferma che le risorse impiegate a copertura non siano state già impegnate e prevedere una copertura finanziaria permanente, tenendo altresì conto degli effetti rispetto alla programmazione triennale delle assunzioni, disposta dall'articolo 34, comma 22 della legge n. 289 del 2002. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con la necessità di predisporre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2, sottolineando che comunque la copertura degli oneri ad esso connessi dovrebbe essere prevista in modo permanente.

Preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, il RELATORE formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, ritenendo comunque necessaria una copertura finanziaria permanente e tenuto conto dei problemi relativi alla quantificazione degli oneri ad esso connessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene dunque approvata.

*(2084) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferisce favorevolmente per quanto di competenza sul provvedimento in titolo, segnalando l'opportunità di acquisire conferma che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, impiegate a copertura delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, risultino disponibili e non siano comunque vincolate alla realizzazione di programmi di investimento già definiti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 ha previsto la possibilità di ricomprendere gli interventi di ricostruzione nei territori danneggiati da eventi calamitosi, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche. Il provvedimento in titolo attua, quindi, le disposizioni citate, destinando a tale scopo una quota di risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2001 non ancora ripartite dal CIPE.

Con i chiarimenti offerti dal Sottosegretario, la Sottocommissione esprime, in fine, parere di nulla osta.

**(79) BUCCIERO e Antonino CARUSO – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che, nell'aggiornare l'indennità stabilita per tali esperti, non viene fornita una quantificazione degli oneri. Per quanto di competenza, segnala, pertanto, che occorre valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione della prescritta relazione tecnica sul testo in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione delibera nel senso testé indicato.

**(1894) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando che esso non è corredato da relazione tecnica in quanto, secondo la relazione illustrativa, gli effetti finanziari complessivi sono tra loro compensativi. Osserva, tuttavia, che occorre avere conferma della neutralità degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame ed, in particolare, occorrerebbe acquisire chiarimenti circa gli effetti di minore entrata derivanti dal regime di tassazione dei dividendi previsto dalla Convenzione all'articolo 10 in deroga all'attuale disciplina dell'articolo 96-bis del TUIR.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma il carattere sostanzialmente invariante degli effetti finanziari connessi all'applicazione dell'accordo la cui ratifica è oggetto del disegno di legge in titolo, risultando insignificanti gli effetti derivanti in particolare dal regime di tassazione dei dividendi, previsto dalla Convenzione.

Il senatore CADDEO sollecita l'acquisizione di più analitici chiarimenti sull'entità degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'accordo.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**(1905) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che occorre valutare, in ossequio alle norme introdotte dal decreto legge n. 194 del 2002, se la tipologia degli oneri conseguenti al provvedimento sia tale da doverli configurare quali limiti massimi di spesa ovvero, alternativamente, da rendere necessaria l'introduzione di una apposita clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole alla configurazione della copertura finanziaria quale limite massimo di spesa.

Il presidente AZZOLLINI propone di esplicitare nel parere, come osservazione, quanto testé dichiarato dal Sottosegretario.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta nel presupposto che la copertura finanziaria del provvedimento, di cui al comma 1 dell'articolo 3, si intenda quale limite massimo di spesa.

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maria Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando tuttavia gli articoli 2, commi 2 e 3, 11, comma 6, e 18, commi 2 e 3, per i quali occorre differire la decorrenza degli oneri al 2003 ed aggiornare il riferimento al bilancio triennale 2003-2005. Occorre, altresì, valutare la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri indicata nel comma 2 dell'articolo 3 con i nuovi compiti attribuiti ai consultori (comma 1). Segnala, inoltre, che al comma 2 dell'articolo 6 le parole «qualora si tratti di strutture private autorizzate» sembrano implicitamente configurare la possibilità di assenza di oneri, a carico degli assistiti, per le prestazioni offerte da strutture pubbliche. Al riguardo rileva che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su una analoga formulazione e si prospetta l'opportunità di acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari della norma. Per quanto concerne le proposte emendative, segnala gli emendamenti 2.2, 3.1, 3.7, 11.1 e 11.2 che determinano la soppressione delle clausole di invarianza degli oneri

ovvero di copertura finanziaria del provvedimento, nonché gli emendamenti 4.39, 4.42, 4.45, 4.0.1, 6.18, 6.21, 6.24, 7.1, 7.8, 7.0.1 e 11.0.2 che sembrano comportare maggiori oneri privi della adeguata copertura finanziaria. Segnala, altresì, gli emendamenti 18.1 e 18.3, per i quali non sussistono le necessarie risorse negli accantonamenti del Fondo speciale ivi richiamato. In relazione al parere reso sul testo, occorre, infine, valutare gli emendamenti 3.2, 3.3, 6.25 e 6.26. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore in merito agli articoli 2, 11 e 18 e conferma l'assenza di nuovi e maggiori oneri connessi ai nuovi compiti attribuiti ai consultori (ai sensi del comma 1 dell'articolo 3).

Dopo un intervento del senatore CADDEO volto a esprimere la propria contrarietà rispetto ai chiarimenti offerti dal Sottosegretario in merito all'articolo 3, prende la parola il presidente AZZOLLINI rilevando la necessità di acquisire conferma dal Governo che la prestazione assistenziale svolta dalle strutture pubbliche sia posta a carico degli assistiti, in quanto, in caso contrario, il fondo di cui all'articolo 18 non appare sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle nuove prestazioni di procreazione medicalmente assistita introdotte con il provvedimento in questione.

Dopo gli interventi dei senatori NOCCO, FERRARA e GRILLOTTI, volti a chiedere alcuni chiarimenti in merito al regime delle prestazioni nelle strutture pubbliche, interviene il senatore CADDEO per dichiarare che – a suo giudizio – il provvedimento in questione appare privo di un'adeguata copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame del provvedimento per acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'opportunità di sopprimere l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 6, al fine di escludere ogni possibile ambiguità, insita nella formulazione del provvedimento, relativa al regime di finanziamento delle suddette prestazioni.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181)**  
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto non è corredato dalla relazione tecnica in quanto nella relazione illustrativa è specificato che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, che occorre valutare l'abrogazione delle disposizioni

sul passaggio a titolo gratuito alla proprietà dello Stato delle opere costruite dalla società stretto di Messina, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera d), in relazione alle nuove disposizioni contenute nel comma 3, lettera g), dell'articolo 7 della legge n. 1158 del 1971 (come modificato dall'articolo 4 del provvedimento in titolo) che rinviano alla convenzione tra il concedente ed il concessionario la definizione di criteri e modalità di acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter effettuare gli opportuni approfondimenti delle questioni segnalate dal relatore.

Il senatore CADDEO interviene per sottolineare la necessità che il rappresentante del Governo fornisca alla Sottocommissione risposte puntuali sulla questione testé sollevata.

Sulla proposta del Sottosegretario, conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI, illustrando il provvedimento in titolo per quanto di competenza, richiama le osservazioni del Servizio del bilancio relative all'articolo 2, concernenti gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri connessi all'istituzione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica. In merito all'articolo 3, come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che gli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi pubblici (ad eccezione del primo concorso) non sono stati considerati nella relazione tecnica, pur segnalando che la necessità di una idonea copertura deve essere valutata in considerazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 del 1993, a proposito della copertura di oneri non particolarmente significativi, e del fatto che le maggiori spese determinano uno scostamento rispetto all'onere a regime valutato in una percentuale inferiore al 2 per cento. Per quanto concerne l'articolo 4, il Servizio del bilancio indica che la relazione tecnica non considera la norma, che, tuttavia, almeno in rapporto alla possibilità di conservare una cattedra nel caso di esubero dovuto a contrazione dei posti di insegnamento, sembrerebbe idonea a determinare nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente. Al riguardo appare auspicabile un chiarimento.

Sull'articolo 5, rileva che occorre acquisire rassicurazioni da parte del Governo circa la sostenibilità con le ordinarie risorse di bilancio delle spese logistiche ed amministrative necessarie all'espletamento del concorso. In merito alle clausole di copertura, di cui agli articoli 5 e 6, segnala che il riferimento al bilancio triennale andrebbe aggiornato con ri-

ferimento al nuovo quadro triennale 2003-2005. Inoltre la clausola di salvaguardia, ivi prevista, sembra configurare una modalità di copertura, a regime, delle eventuali eccedenze di spesa, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie, in violazione del disposto dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Per quanto riguarda le proposte emendative, segnala gli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 5.8, 5.2, 5.4 e 6.1 che sembrano comportare maggiori oneri privi della adeguata copertura finanziaria, nonché l'emendamento 1.1, per il quale non sussistono le necessarie risorse nel fondo speciale ivi richiamato. Segnala, inoltre, che l'emendamento 5.7 dispone una copertura finanziaria aggiuntiva senza correlarla ad alcuna modifica normativa. Occorre infine valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.3. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole alla riformulazione delle clausole di copertura degli articoli 5 e 6 per aggiornare i riferimenti al nuovo bilancio triennale 2003-2005. Per quanto concerne la clausola di salvaguardia indicata al comma 3 dell'articolo 6, dichiara che il fondo relativo alle spese obbligatorie e d'ordine non può essere utilizzato per le finalità ivi indicate essendo destinato esclusivamente all'impiego della copertura finanziaria dei capitoli aventi natura obbligatoria nel bilancio a legislazione vigente. In merito alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio, precisa che le ipotesi concernenti lo stipendio medio indicate nella relazione tecnica consentono il riassorbimento degli incrementi stipendiali corrispondenti all'anzianità che il personale in questione maturerà nel tempo, considerato che l'anzianità media del personale docente è pari a circa 17 anni; in relazione alle possibili rivendicazioni retributive da parte dei docenti di ruolo, fa presente che il disegno di legge in titolo istituisce i ruoli dei docenti di religione il cui insegnamento è attualmente impartito da personale docente con contratto a tempo determinato; sugli aspetti connessi al ricorso alla mobilità professionale e territoriale, precisa che, avendo stabilito le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti, gli eventuali casi di esubero sarebbero comunque di esigua entità e quindi riassorbibili attraverso la mobilità.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a proporre il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di dirimere le questioni connesse alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, interviene il senatore MORANDO per sottolineare l'opportunità che la Sottocommissione mantenga su tale ultimo aspetto un orientamento univoco, in conformità alla prassi oramai consolidata.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Dopo la richiesta di chiarimenti sui profili di copertura dell'articolo 15 avanzata dal presidente AZZOLLINI, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, in quanto non vi sono risorse sufficienti sul fondo speciale ivi richiamato.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MORO, interviene il presidente AZZOLLINI per proporre il rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di chiarire le restanti questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

#### 19<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1922-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 2003

**22<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Tomassini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 15*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 493/01 RG NR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3107/01 RG NR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3110/01 RG NR – 1165/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3687/01 RG NR – 1355/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza.
-

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 8,30*

### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 8,45, 17,15 e 21*

### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).

- ACCIARINI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. - Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. - Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. - Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. - Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. - Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. - Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. - Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri*).
- CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).
- CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845).

## VI. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad esso attinente.
- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (566).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### I. Discussione dei disegni di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).

##### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
  - RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
  - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
  - TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
  - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
  - Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
  - D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
  - TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
  - GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 16*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894).

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Interrogazioni.
  - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione del comandante del distretto militare di Milano, colonnello Pasquale Patruno e del comandante del distretto militare di Napoli, colonnello Attilio Claudio Borreca.
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176)

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale.

ORE 14,30

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

ORE 15,30

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 9 e 14*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo Interbancario di Garanzia (n. 59).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: esame del documento conclusivo.

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).

II. Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).
- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (2015).

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).

*AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri*).
- LAURO. – Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico (237).
- PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto (536).
- GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (743).
- CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (979).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 61).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 15,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Presidente del Comitato Nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).

- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
  - RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
  - PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
  - CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
  - ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
  - BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
  - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 9 e 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (n. 179).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
- ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25).
- MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (103).
- COSTA. – Norma per la disciplina sul *franchising* (842).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro-ISPEL (n. 62).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione re-

golare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 8,30 e 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali (2084) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).
-

## **COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia e di minori**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14*

### *AFFARI ASSEGNATI*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:
- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10, della legge 28 agosto 1997, n. 285) (*Doc. CLXIII, n. 1*).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:
- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269) (*Doc. CX, n. 1*).

## **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 8,30*

### *OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARI ASSEGNATI*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: audizione del Presidente della Confartigianato Luciano Petracchi e del Segretario generale Guido Bolaffi.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (A.S. 2015).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14*

Incontro con i rappresentanti della Federazione delle associazioni anti-racket italiane.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14,30*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza sociale: Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).
- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) (n. 179).

- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
  - Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 14 e 15,10*

ORE 14

- Audizione del senatore Francesco Cossiga.

ORE 15,10

- Comunicazioni del Presidente.
  - Confronto tra l'ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, e il professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività  
d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 12 marzo 2003, ore 20*

Seguito dell'audizione del colonnello Alfredo Moretti.

